SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 novembre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2019.

Approvazione del 2° aggiornamento annuale 2016 e del 1° aggiornamento annuale 2017 del Piano di bacino stralcio per la difesa del rischio idrogeologico nel territorio della Basilicata.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali e, in particolare, l'art. 51 che detta norme in materia di autorità di bacino sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi rispettivamente alle autorità di bacino distrettuali e ai distretti idrografici;

Visto l'art. 57, comma 1, lettera *a)*, n. 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si prevede che i piani di bacino sono approvati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata «Autorità di bacino»;

Visto l'art. 64, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015 che istituisce il distretto idrografico dell'Appennino meridionale;

Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni secondo cui, fino all'adozione degli atti emanati in attuazione degli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo medesimo, i provvedimenti adottati in attuazione di leggi precedenti e abrogate dal successivo art. 175, restano validi e conservano la loro efficacia;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294, emanato, in attuazione dell'art. 63, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entrato in vigore il 17 febbraio 2017, che, oltre a disporre la soppressione delle autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle autorità di bacino di nuova istituzione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese le sedi, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 6 del suddetto decreto ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294, con il quale si prevede che fino alla nomina dei segretari generali delle nuove autorità di bacino i segretari generali delle soppresse autorità di bacino di rilievo nazionale si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle *ex* autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni delle strutture regionali comprese nel distretto;

Visto, altresì, il comma 7 del suddetto art. 12, con il quale si prevede che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei piani sono esercitate con le modalità di cui al comma 6 e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei piani di bacino e relativi stralci;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e determinazione della dotazione organica, ai sensi dell'art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294;

Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativi ai piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione e approvazione dei piani di bacino;

Vista la nota prot. n. 5872 del 14 marzo 2017, con la quale la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito a tutte le autorità di bacino chiarimenti e indirizzi per l'approvazione degli atti di pianificazione di bacino, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 194 del 2016;

Vista la delibera n. 25 del 5 dicembre 2001 (avviso di approvazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II - n. 11 del 14 gennaio 2002) con la quale il comitato istituzionale dell'*ex* Autorità interregionale di bacino della Basilicata ha approvato, per i bacini di competenza, la prima stesura del Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico;

Visto l'art. 1, comma 7 della normativa di attuazione del vigente Piano di bacino stralcio (aggiornamento 2015) della *ex* Autorità interregionale di bacino della Basilicata,

secondo cui le previsioni del piano sono di norma aggiornate con cadenza annuale, in relazione a nuove condizioni emergenti dall'evoluzione del quadro conoscitivo e dagli effetti degli interventi realizzati, secondo le modalità riportate nella stessa normativa di attuazione (art. 25);

Vista la deliberazione n. 12 del 21 dicembre 2016 (avviso di adozione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2017), con la quale il comitato istituzionale dell'*ex* Autorità di bacino interregionale della Basilicata ha adottato il 2° aggiornamento annuale 2016 del Piano di bacino stralcio aree di versante e fasce fluviali relativamente ai Comuni di Altamura (BA), Albano di Lucania (PZ), Cersosimo (PZ), Grassano (MT), Gravina in Puglia (BA), Lauria (PZ) Marsico Nuovo (PZ) Oriolo (CS), Potenza, Montalbano Jonico (MT), Matera e Poggiorsini (BA);

Vista la deliberazione n. 1 del 14 febbraio 2017 (avviso di adozione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2017), con la quale il comitato istituzionale dell'*ex* Autorità di bacino interregionale della Basilicata ha adottato il 1° aggiornamento annuale 2017 del Piano di bacino stralcio aree di versante relativamente ai Comuni di Albano di Lucania (PZ), Maratea (PZ) Potenza, Tito (PZ) e Craco (MT);

Visto il decreto n. 444 del 7 dicembre 2017 con il quale il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 2016 il 2° aggiornamento annuale 2016 del Piano stralcio per le aree di versante e fasce fluviali relativamente ai Comuni di Altamura (BA), Albano di Lucania (PZ), Cersosimo (PZ), Grassano (MT), Gravina in Puglia (BA), Lauria (PZ) Marsico Nuovo (PZ) Oriolo (CS), Potenza, Montalbano Jonico (MT), Matera e Poggiorsini (BA) e contestualmente ha proposto alla conferenza istituzionale permanente, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2016, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, l'adozione del 2° aggiornamento annuale 2016 del Piano di bacino stralcio dell'*ex* Autorità interregionale di bacino della Basilicata;

Visto il decreto n. 445 del 7 dicembre 2017 con il quale il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 2016 il 1° aggiornamento annuale 2017 del Piano stralcio per le aree di versante relativamente ai Comuni di Albano di Lucania (PZ), Maratea (PZ) Potenza, Tito (PZ) e Craco (MT) e contestualmente ha proposto alla conferenza istituzionale permanente, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2016, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, l'adozione del 1° aggiornamento annuale 2017 del Piano di bacino stralcio dell'*ex* Autorità interregionale di bacino della Basilicata;

Vista la deliberazione n. 5 adottata, dalla conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, nella seduta del 14 dicembre 2017, concernente l'adozione, ai sensi degli articoli 66 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, del 2° aggiornamento annuale 2016 e del 1° aggiornamento annuale 2017 al Piano di bacino stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico nel territorio dell'*ex* Autorità interregionale di bacino della Basilicata, relativamente ai comuni sopra indicati;

Visto il parere n. 8/CSR espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 19 luglio 2019;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il 2° aggiornamento annuale 2016 per i Comuni di Altamura (BA), Albano di Lucania (PZ), Cersosimo (PZ), Grassano (MT), Gravina in Puglia (BA), Lauria (PZ) Marsico Nuovo (PZ) Oriolo (CS), Potenza, Montalbano Jonico (MT), Matera e Poggiorsini (BA) e il 1° aggiornamento annuale 2017 per i Comuni di Albano di Lucania (PZ), Maratea (PZ) Potenza, Tito (PZ) e Craco (MT), del Piano di bacino stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico nel territorio dell'*ex* Autorità interregionale di bacino della Basilicata.

Art. 2.

1. Il presente decreto e gli allegati sono depositati presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, nonché presso la sede della Regione Basilicata.

2. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Roma, 19 luglio 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2019
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 3457

19A06989

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2019.

Approvazione della variante al Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico relativamente ad alcune porzioni di territorio site nei Comuni di Salerno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali e, in particolare, l'art. 51 che detta norme in materia di autorità di bacino sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi rispettivamente alle autorità di bacino distrettuali e ai distretti idrografici;

Visto l'art. 57, comma 1, lettera *a)*, n. 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si prevede che i piani di bacino sono approvati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata autorità di bacino;

Visto l'art. 64, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015 che istituisce il distretto idrografico dell'Appennino meridionale;

Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni secondo cui, fino all'adozione degli atti emanati in attuazione degli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo medesimo, i provvedimenti adottati in attuazione di leggi precedenti e abrogate dal successivo art. 175, restano validi e conservano la loro efficacia;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294, emanato, in attuazione dell'art. 63, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entrato in vigore il 17 febbraio 2017, che, oltre a disporre la soppressione delle autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle autorità di bacino di nuova istituzione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese le sedi, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 6 del suddetto decreto ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294, con il quale si prevede che fino alla nomina dei segretari generali delle nuove autorità di bacino i segretari generali delle soppresse autorità di bacino di rilievo nazionale si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle *ex* autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni delle strutture regionali comprese nel distretto;

Visto, altresì, il comma 7 del suddetto art. 12, con il quale si prevede che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei piani sono esercitate con le modalità di cui al comma 6 e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei piani di bacino e relativi stralci;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e determinazione della dotazione organica, ai sensi dell'art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294;

Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativi ai piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione e approvazione dei piani di bacino;

Vista la nota prot. n. 5872 del 14 marzo 2017, con la quale la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito a tutte le autorità di bacino chiarimenti e indirizzi per l'approvazione degli atti di pianificazione di bacino, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 194 del 2016;

Visto il Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico, entrato in vigore il 22 ottobre 2012, giusto avviso di adozione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 2012 e le norme di attuazione vigenti sul territorio dell'*ex* Autorità di bacino interregionale del fiume Sele, in vigore dal 3 gennaio 2014, giusto avviso di adozione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2014;

Visto il Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico vigente sul territorio dell'*ex* Autorità di bacino regionale del Destra Sele, approvato dal consiglio regionale della Campania nella seduta del 24 novembre 2011 - attestato n. 203/5;

Visto il Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico vigente sul territorio dell'*ex* Autorità di bacino regionale del Sinistra Sele, approvato dal consiglio regionale della Campania nella seduta del 17 settembre 2014 - attestato n. 366/1;

Considerato che il comitato istituzionale dell'*ex* Autorità di bacino della Campania sud e interregionale per il bacino del fiume Sele, con delibere n. 39 del 2016 e numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 2017 ha adottato le proposte di riperimetrazione di aree a pericolosità di rischio frana nell'ambito di porzioni di territorio nei Comuni di Salerno - loc. via Ligea n. 26-28; Tramonti - frazione Corsano loc. Fieccia; Cava dei Tirreni - loc. San Pietro; Ravello - loc. via Crocelle; Montecorvino Pugliano - loc. San Vito; Pellezzano - loc. Coperchia; Pollica - loc. Santa Maria delle Grazie;

Dato atto dell'esito favorevole sulle suddette proposte di riperimetrazione da parte delle conferenze programmatiche, di cui all'art. 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, espletate ai fini dell'espressione dei pareri di tutti gli enti ed amministrazioni coinvolte, in merito alla coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale;

Visto il decreto n. 449 del 7 dicembre 2017 con il quale il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha proposto di adottare la variante al Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico relativamente alle aree a pericolosità di rischio frana, come sopra specificatamente indicate;

Vista la deliberazione n. 8 assunta in data 14 dicembre 2017 dalla conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, recante l'adozione, ai sensi degli articoli 66 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, della suddetta variante;

Visto il parere n. 10/CSR espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'11 luglio 2019;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la variante al Piano di bacino stralcio per assetto idrogeologico relativamente a porzioni di territorio nei Comuni di Salerno - loc. via Ligea n. 26-28; Tramonti - frazione Corsano loc. Fieccia; Cava dei Tirreni - loc. San Pietro; Ravello - loc. via Crocelle; Montecorvino Pugliano - loc. San Vito; Pellezzano - loc. Coperchia; Pollica - loc. Santa Maria delle Grazie, dell'*ex* Autorità di bacino regionale Campania sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele.

Art. 2.

1. Il presente decreto è depositato presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, nonché presso la sede della Regione Campania.

2. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Roma, 11 luglio 2019

Il Presidente del consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2019
Ufficio controllo atti ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 3458

19A06990

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2019.

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia Penitenziaria e dell'Arma dei Carabinieri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

Visto il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90 e successive modificazioni;

Visto l'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 , n. 95 secondo cui, a decorrere dall'anno 2016, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» ed in particolare i seguenti commi:

«4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'art. 4, commi 3 e

3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo:

a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;

b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera *a)*, secondo le modalità di cui all'art. 4, commi 3-*quinquies* e 3-*sexies*, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.

5. Le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.»;

Considerato che i commi 4 e 5 dell'art. 3 della citata legge n. 56 del 2019 si applicano anche ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel quale si prevede che «Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonché i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di settemilatrecentonovantaquattro unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo di: *a)* trecentocinquanta unità per l'anno 2018, di cui cento nella Polizia di Stato, cento nell'Arma dei carabinieri, cinquanta nel Corpo della Guardia di finanza, cinquanta nel Corpo di polizia penitenziaria e cinquanta nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; *b)* settecento unità per l'anno 2019, di cui duecento nella Polizia di Stato, duecento nell'Arma dei carabinieri, cento nel Corpo della Guardia di finanza, cento nel Corpo di polizia penitenziaria e cento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto l'art. 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nel quale si dispone che «Ai fini dell'attuazione del comma 287, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 287, con una dotazione di 1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno 2019, di 50.622.455 euro per l'anno 2020, di 130.399.030 euro per l'anno 2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527 euro per l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018 euro per l'anno 2027, di 309.524.488 euro per l'anno 2028, di 309.540.559 euro per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018 recante «Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della polizia penitenziaria e dell'Arma dei carabinieri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 2018, n. 282;

Visto l'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale si dispone che «Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di seimilacentocinquanta unità delle Forze di polizia, comprensivo di trecentosessantadue unità della polizia penitenziaria di cui al comma 382, lettera *a)*, del presente articolo, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 384 e per un numero massimo di:

a) millequarantatrè unità per l'anno 2019, di cui trecentottantanove nella Polizia di Stato, quattrocentoventisette nell'Arma dei carabinieri e duecentoventisette nel Corpo della Guardia di finanza»;

Visto l'art. 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il quale dispone che «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 381, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire secondo quanto previsto dalla tabella 3 allegata alla presente legge, con una dotazione di euro 4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335 per l'anno 2020, di euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022, di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990 per l'anno 2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di euro 251.673.838 per l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218 per l'anno 2028 e di euro 257.910.130 annui a decorrere dall'anno 2029»;

Visto l'art. 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale si dispone che «Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'art. 66, com-

ma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, non prima del 1° marzo 2019, di:

a) trecentosessantadue unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

b) ottantasei unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) duecento unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) seicentocinquantadue unità, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto l'art. 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che dispone che «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 382, il fondo di cui al comma 384 è incrementato di euro 17.830.430 per l'anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 22.434.840 per l'anno 2022, di euro 14.957.840 per l'anno 2023, di euro 15.392.240 per l'anno 2024 e di euro 15.479.120 annui a decorrere dall'anno 2025»;

Visto l'art. 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo cui «Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 382, lettere *b)* e *c)*, pari a euro 338.410 per l'anno 2019, a euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 4.340.520 per l'anno 2022, a euro 11.817.520 per l'anno 2023, a euro 12.160.720 per l'anno 2024 e a euro 12.229.360 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al comma 384 è corrispondentemente incrementato»;

Considerato che le assunzioni di cui all'art. 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono autorizzate direttamente dalla legge nei limiti previsti dall'art. 1, commi 385 e 386 sopra citati e del medesimo comma 382;

Visto l'art. 1, comma 387, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nel quale si dispone che «Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 381, tenendo conto del numero di assunzioni»;

Visto l'art. 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale «Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di seicentocinquanta unità non prima del 10 maggio 2019, di ulteriori duecento unità non prima del 1° settembre 2019 e di ulteriori seicentocinquanta unità non prima del 1° aprile 2020. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive millecinquecento unità»;

Visti i commi 390 e 391 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dettano disposizioni speciali per le assunzioni ordinarie e straordinarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, comprese quelle derivanti dal citato comma 389;

Visto il comma 392 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che stabilisce: «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 389 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno 2019, di euro 56.317.262 per l'anno 2020, di euro 63.138.529 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per l'anno 2024, di euro 64.208.008 per l'anno 2025, di euro 64.337.545 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per l'anno 2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro 64.737.022 annui a decorrere dall'anno 2031.»

Considerato che le assunzioni derivanti dall'art. 1, commi 389, 390 e 391, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono autorizzate direttamente dalla legge nei limiti previsti dall'art. 1, comma 392 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

Visto il decreto legislativo del 6 ottobre 2018, n. 127;

Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2018 e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla normativa speciale sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative all'anno 2019, nonché gli oneri a regime;

Considerato che le richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole rispetto al regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2018, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. sen. avv. Giulia Bongiorno;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle tabelle A, B, C, D ed E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2019, derivanti dai risparmi da cessazione dell'anno 2018, ad assumere a tempo indeterminato le unità

di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2019.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e per effetto di quanto previsto dall'art. 1,comma 382, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni del comma 1, sono autorizzate per l'anno 2019, con decorrenza non anteriore al 25 ottobre 2019, all'assunzione straordinaria a tempo indeterminato di seicentoquattordici unità di personale come indicate nella tabella F allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono autorizzate per l'anno 2019, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla tabella G, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di millequarantatrè unità di personale, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'interno per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero dell'economia e delle finanze per la Guardia di finanza, del Ministero della difesa per il Corpo dell'Arma dei carabinieri, del Ministero della giustizia per il Corpo della polizia penitenziaria.

5. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 del presente articolo, pari a euro 2.573.960,52 per l'anno 2019, euro 19.402.444,07 per l'anno 2020, euro 22.346.857,78 per gli anni dal 2021 al 2023, euro 23.408.774,97 per l'anno 2024, euro 26.786.230,55 a regime a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) relativa al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 3 del presente articolo, per l'anno 2019 pari ad euro 4.938.197,09, per l'anno 2020 pari ad euro 38.075.711,56, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 pari ad euro 44.183.352,62, per l'anno 2024 pari ad euro 44.456.148,78, dal 2025 a regime pari ad euro 45.683.825,28 si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito dall'art. 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386 della legge n. 145 del 2018, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro annui a partire dall'anno 2020 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella H allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

8. Le amministrazioni di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2020, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

Art. 2.

1. Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate dalle tabelle A, B, C, D ed E le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti derivanti dalle facoltà di assunzione, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP.

Art. 3.

1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento possono essere effettuate nel rispetto delle decorrenze previste dalle disposizioni di legge richiamate in premessa.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2019

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione
BONGIORNO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1989

TABELLA A

ASSUNZIONI 2019 - CESSAZIONI 2018 (art. 66, comma 9 *bis* del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 e succerssive modificazioni ed intergazioni)						
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità da assumere**	**Oneri a regime**	**TOTALE cessazioni anno 2018 e conseguente budget anno 2019 (100% cess.2018)**	**100% cessazioni anno 2018 budget 2019**	**Unità cessate anno 2018 e conseguenti unità assumibili anno 2019 (100% cess. 2018)**
	Allievi ufficiali del ruolo normale (201 Corso accademico)	55	**€ 3.055.399,60**			
	Tenenti del ruolo Forestale (3° corso di formazione)	9	**€ 533.091,15**			
	Tenenti del ruolo Tecnico (23° corso formativo)	11	**€ 651.555,85**			
	Musicisti	1	**€ 54.289,09**			
	Allievi Marescialli (9° Corso triennale 2019/2022)	618	**€ 31.535.761,32**			
	Atleti (vincitori)	30	**€ 1.254.513,00**			
	Allievi carabinieri (139° Corso allievi carabienieri art. 66, co 9 *bis* Dl 112/2008)	3189	**€ 133.354.731,90**			
Ministero della Difesa Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri		**3913**	**€ 170.439.341,91**	**€ 222.349.677,30**	**€ 222.349.677,30**	**3.913**

TABELLA B

ASSUNZIONI ANNO 2019 - CESSAZIONI 2018
(art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)

Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2018	100% budget 2019 cess.2018	Unità cessate anno 2018 e conseguenti unità assumibili anno 2019 (100% cess.2018)
	Allievi ufficiali del ruolo normale comparto ordinario (vincitori)	58	€ 3.331.497,96			
	Allievi ufficiali del ruolo normale comparto aereonavale (vincitori)	8	€ 459.516,96			
	Ufficiali del ruolo TLA (vincitori)	10	€ 611.046,40			
	Allievi marescialli (vincitori)	830	€ 43.932.912,60			
	Allievi finanzieri (vincitori)	667	€ 29.177.828,29			
GUARDIA DI FINANZA		1.573	€ 77.512.802,21	€ 88.414.194,38	€ 88.414.194,38	1.573

TABELLA C

ASSUNZIONI ANNO 2019 - CESSAZIONI 2018 (art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)						
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2018 (100% cess.2018)	100% cessazioni anno 2018 budget 2019	Unità cessate anno 2018 e conseguenti unità assumibili anno 2019 (100% cess.2018)
	Commissari (decorrenza 1 settembre 2019)	80	€ 5.553.600,00			
	Medico (decorrenza 1 settembre 2019)	42	€ 2.915.640,00			
	Commissario tecnico (decorrenza 1 settembre 2019)	8	€ 555.360,00			
	Vice ispettori (decorrenza 1 settembre 2019)	42	€ 2.219.280,00			
	Ispettore capo tecnico orchestrale (decorrenza 1 settembre 2019)	5	€ 283.800,00			
	Allievo Agente G.S.Fiamme oro (decorrenza 1 giugno 2019)	50	€ 2.142.500,00			
	Allievo Agente volontario Forze armate (decorrenza 1 ottobre 2019)	467	€ 20.010.950,00			
	Allievio agente (L. n. 12/2019 - decorrenza 1 agosto 2019)	1.851	€ 79.315.350,00			
Ministero dell'Interno Polizia di Stato		2.545	€ 112.996.480,00	€ 151.556.470,00	€ 151.556.470,00	2.545

TABELLA D

ASSUNZIONI 2019 - CESSAZIONI 2018 (art. 66, comma 9 *bis* del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 e succerssive modificazioni ed intergazioni)						
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità da assumere**	**Oneri a regime**	**TOTALE cessazioni anno 2018**	**100% cessazioni 2018 budget 2019**	**Unità cessate anno 2018 e conseguenti unità assumibili anno 2018 (100% cess. 2018)**
	Agente (vincitore) art.44 co 5 D.lgs. 95/2017	**754**	**€ 31.224.263,46**			
	Agente Fiamme azzurre (vincitore) art.44 co 5 D.lgs. 95/2017	**15**	**€ 621.172,35**			
	Vice sovrintendente (riammissione)	**1**	**€ 47.953,80**			
	Assistente Capo (riammissione)	**1**	**€ 46.756,07**			
	Assistente (riammissione)	**3**	**€ 133.656,09**			
	Agente già assunti art.1, co.382, lett. d) L. n. 145/2018 assunzione non anteriore al 1° marzo 2019	**652**	**€ 27.000.291,48**			
Ministero della giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria		**1.426**	**€ 59.074.093,25**	**€ 69.997.009,17**	**€ 69.997.009,17**	**1.426**

TABELLA E

ASSUNZIONI 2019 - CESSAZIONI 2018
(art.66, comma 9 bis del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 e successive modificazioni ed intergazioni)

Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Oneri a regime	Totale cessazioni anno 2018	100% cessazioni anno 2018 budget anno 2019	Unità cessate anno 2018 e conseguenti unità assumibili anno 2019 (100%cess.2018)
	Vice Direttore sanitari (aut. Bandire DPCM 4.04.2017)	11	€ 503.749,40			
	Atleti del gruppo sportivo vigili del Fuoco fiamme rosse (aut.bandite DPCM 10.10.2017)	10	€ 422.777,80			
	Vice direttore dei ruoli direttivi (aut. Bandire DPCM 4.04.2017)	46	€ 2.344.812,74			
	Orchestrali (scorr. grad.D.M n.20 16.02.2017)	15	€ 634.166,70			
	Operatore del ruolo degli operatori (ass.nom.diretta art.231 lett.b)dlgs n.127/2018 di 1 unità esecuzione sentenza)	2	€ 73.990,36			
	Operatore del ruolo degli operatori (uff.colloc. art.71 lett.b)dlgs n.127/2018)	198	€ 7.325.045,64			
	Ispettore logistico gestionale ass. nominativa diretta ex art.231 lett.b)dlgs n.127/2018	1	€ 42.424,22			
	Capo squadra esperto (mobilità ex art.231 lett.c) dlgs n127/2018	1	€ 46.774,23			
	Vigile del fuoco esperto (mobilità ex art.231 lett.c)	1	€ 43.203,19			
	Vigile del fuoco (mobilità ex art.231 lett.c)	2	€ 84.807,68			
	Vigile del fuoco (esec.sent. ass.diretta art.231 lett.b dlgs n.127/2018)	1	€ 42.403,84			
	Vigile del fuoco (riammissione in servizio art.235 dlgs n.127/2018)	1	€ 42.403,84			
	Vigile del fuoco (scorr. grad.814 posti di vigile del fuoco)	553	€ 23.449.323,52			
Ministero dell'interno Corpo nazionale dei vigili del fuoco		842	€ 35.055.883,16	€ 40.248.695,14	€ 40.248.695,14	838

Tabella F - ANNO 2019

STANZIAMENTO LEGGE 205/2017 ART.1, COMMA 299

decorrenza avvio al corso: **25 ottobre 2019**

				onere stipendiale annuo			2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		oneri a regime	
	TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	base	*accessorio* (dato medio 2017 FESI + straord.)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
POLIZIA	STRAOR.	200	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**	2,233	€ 585.790,33	3,000	€ 787.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.010,00	€ 4.670,00	**€ 42.680,00**	0	€ 0,00	9,000	€ 6.402.000,00	12	€ 8.536.000,00	12	€ 8.536.000,00	#	€ 8.536.000,00	9,000	€ 6.402.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 4.670,00	**€ 44.120,00**	0	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	3,000	€ 2.206.000,00	12	€ 8.824.000,00	12	€ 8.824.000,00	12	€ 8.824.000,00
						Totale oneri	**2,233**	**€ 585.790,33**	**12,000**	**€ 7.189.000,00**	**12**	**€ 8.536.000,00**	**12**	**€ 8.536.000,00**	**#**	**€ 8.536.000,00**	**12,000**	**€ 8.608.000,00**	**12**	**€ 8.824.000,00**	**12**	**€ 8.824.000,00**	**12**	**€ 8.824.000,00**
ARMA	STRAOR.	200	*Allievo Car.*	€ 21.046,37	€ 0,00	**€ 21.046,37**	2,233	€ 783.275,74	3,000	€ 1.052.318,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Carabiniere	€ 38.002,39	€ 3.548,15	**€ 41.550,54**	0	€ 0,00	9,000	€ 6.232.581,00	12	€ 8.310.108,00	12	€ 8.310.108,00	#	€ 8.310.108,00	11,000	€ 7.617.599,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car. Scelto	€ 39.440,17	€ 3.548,15	**€ 42.988,32**	0	€ 0,00		€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1,000	€ 716.472,00	12	€ 8.597.664,00	12	€ 8.597.664,00	12	€ 8.597.664,00
						Totale oneri	**2,233**	**€ 783.275,74**	**12,000**	**€ 7.284.899,50**	**12**	**€ 8.310.108,00**	**12**	**€ 8.310.108,00**	**#**	**€ 8.310.108,00**	**12,000**	**€ 8.334.071,00**	**12**	**€ 8.597.664,00**	**12**	**€ 8.597.664,00**	**12**	**€ 8.597.664,00**
G. D. F.	STRAOR.	100	*Allievo Fin.*	€ 20.454,31	€ 0,00	**€ 20.454,31**	2,233	€ 380.620,65	3,000	€ 511.357,79	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Finanziere	€ 38.002,38	€ 5.340,14	**€ 43.342,52**	0	€ 0,00	9,000	€ 3.250.689,00	12	€ 4.334.252,00	12	€ 4.334.252,00	#	€ 4.334.252,00	9,000	€ 3.250.689,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 39.440,18	€ 5.340,14	**€ 44.780,32**	0	€ 0,00		€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3,000	€ 1.119.508,00	12	€ 4.478.032,00	12	€ 4.478.032,00	12	€ 4.478.032,00
						Totale oneri	**2,233**	**€ 380.620,65**	**12,000**	**€ 3.762.046,79**	**12**	**€ 4.334.252,00**	**12**	**€ 4.334.252,00**	**#**	**€ 4.334.252,00**	**12,000**	**€ 4.370.197,00**	**12**	**€ 4.478.032,00**	**12**	**€ 4.478.032,00**	**12**	**€ 4.478.032,00**
POL. PEN.	STRAOR.	14	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**	2,233	€ 41.005,32		€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.010,00	€ 3.218,92	**€ 41.228,92**	0	€ 0,00	12,000	€ 577.204,88	12	€ 577.204,88	12	€ 577.204,88	#	€ 577.204,88	9,000	€ 432.903,66	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.218,92	**€ 42.668,92**	0	€ 0,00	0,000	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3,000	€ 149.341,22	12	€ 597.364,88	12	€ 597.364,88	12	€ 597.364,88
						Totale oneri	**2,233**	**€ 41.005,32**	**12,000**	**€ 577.204,88**	**12**	**€ 577.204,88**	**12**	**€ 577.204,88**	**#**	**€ 577.204,88**	**12,000**	**€ 582.244,88**	**12**	**€ 597.364,88**	**12**	**€ 597.364,88**	**12**	**€ 597.364,88**
																								2027
VV.F.	STRAOR.	100	*Vigile del fuo*	€ 37.917,35	€ 4.175,00	**€ 42.092,35**	2,233	€ 783.268,48	12,000	€ 589.292,90	12	€ 589.292,90	12	€ 589.292,90	#	€ 589.292,90	9,000	€ 441.969,68	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Vigile qualifi	€ 38.716,70	€ 4.175,00	**€ 42.891,70**	0	€ 0,00	0,000	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3,000	€ 1.072.292,42	12	€ 4.289.169,67	12	€ 4.289.169,67	12	€ 4.289.169,67
			Vigile esperto	€ 38.983,01	€ 4.175,00	**€ 43.158,01**	0	€ 0,00	0,000	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
						Totale oneri	**2,233**	**€ 783.268,48**	**12,000**	**€ 589.292,90**	**12**	**€ 589.292,90**	**12**	**€ 589.292,90**	**#**	**€ 589.292,90**	**12,000**	**€ 1.514.262,09**	**12**	**€ 4.289.169,67**	**12**	**€ 4.289.169,67**	**12**	**€ 4.289.169,67**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	oneri a regime
Totale unità 614 — totale oneri Forze di Polizia	€ 2.573.960,52	€ 19.402.444,07	€ 22.346.857,78	€ 22.346.857,78	€ 22.346.857,78	€ 23.408.774,97	€ 26.786.230,55	€ 26.786.230,55	€ 26.786.230,55
STANZIAMENTO LEGGE 205/2017 ART. 1, COMMA 299	€ 16.165.500,00	€ 50.622.455,00	€ 130.399.030,00	€ 216.151.028,00	€ 291.118.527,00	€ 300.599.231,00	€ 301.977.895,00	€ 304.717.770,00	
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 24 OTTOBRE 2018 PER N. 350	€ 13.239.286,65	€ 14.756.243,50	€ 14.756.243,50	€ 14.756.243,50	€ 14.850.189,33	€ 15.227.878,84	€ 15.227.878,84	€ 15.241.194,50	
riduzione di cui art. 1, comma 386, legge 145/ 2018	€ 338.410,00	€ 3.553.520,00	€ 3.553.520,00	€ 4.340.520,00	€ 11.817.520,00	€ 12.160.720,00	€ 12.229.360,00	€ 12.229.360,00	
DISPONIBILITA' RESIDUE FONDO ARTICOLO 1, COMMA 299, LEGGE 205/2017	€ 2.587.803,35	€ 32.312.691,50	€ 112.089.266,50	€ 197.054.264,50	€ 264.450.817,67	€ 273.210.632,16	€ 274.520.656,16	€ 277.247.215,50	

Tabella G - ANNO 2019
STANZIAMENTO LEGGE 145/2018 ART. 1, COMMA 384

decorrenza avvio assunzioni: 1° ottobre 2019

	TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino) base	accessorio (dato medio 2017 FESI + straord.)	TOTALE	2019 mesi	2019 onere complessivo	2020 mesi	2020 onere complessivo	2021 mesi	2021 onere complessivo	2022 mesi	2022 onere complessivo	2023 mesi	2023 onere complessivo	2024 mesi	2024 onere complessivo	2025 mesi	2025 onere complessivo	2026 mesi	2026 onere complessivo	oneri a regime mesi	oneri a regime onere complessivo
POLIZIA	STRAOR.	389	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3,00	€ 1.530.715,00	3	€ 1.530.715,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.010,00	€ 4.670,00	€ 42.680,00		€ 0,00	9	€ 12.451.890,00	12	€ 16.602.520,00	12	€ 16.602.520,00	12	€ 16.602.520,00	9	€ 12.451.890,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 4.670,00	€ 44.120,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	3	€ 4.290.670,00	12	€ 17.162.680,00	12	€ 17.162.680,00	12	€ 17.162.680,00
						Totale oneri	3,00	€ 1.530.715,00	12	€ 13.982.605,00	12	€ 16.602.520,00	12	€ 16.602.520,00	12	€ 16.602.520,00	12	€ 16.742.560,00	12	€ 17.162.680,00	12	€ 17.162.680,00	12	€ 17.162.680,00
ARMA	STRAOR.	427	*Allievo Car.*	€ 21.046,37	€ 0,00	€ 21.046,37	3,00	€ 2.246.700,00	3	€ 2.246.700,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Carabiniere	€ 38.002,39	€ 3.548,15	€ 41.550,54	0,00	€ 0,00	9	€ 13.306.560,44	12	€ 17.742.080,58	12	€ 17.742.080,58	12	€ 17.742.080,58	11	€ 16.263.573,87	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car. Scelto	€ 39.440,17	€ 3.548,15	€ 42.988,32	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 1.529.667,72	12	€ 18.356.012,64	12	€ 18.356.012,64	12	€ 18.356.012,64
						Totale oneri	3,00	€ 2.246.700,00	12	€ 15.553.260,43	12	€ 17.742.080,58	12	€ 17.742.080,58	12	€ 17.742.080,58	12	€ 17.793.241,59	12	€ 18.356.012,64	12	€ 18.356.012,64	12	€ 18.356.012,64
G. D. F.	STRAOR.	227	*Allievo Fin.*	€ 20.454,31	€ 0,00	€ 20.454,31	3,00	€ 1.160.782,09	3	€ 1.160.782,09	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Finanziere	€ 38.002,38	€ 5.340,14	€ 43.342,52	0,00	€ 0,00	9	€ 7.379.064,03	12	€ 9.838.752,04	12	€ 9.838.752,04	12	€ 9.838.752,04	9	€ 7.379.064,03	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 39.440,18	€ 5.340,14	€ 44.780,32	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.541.283,16	12	€ 10.165.132,64	12	€ 10.165.132,64	12	€ 10.165.132,64
						Totale oneri	3,00	€ 1.160.782,09	12	€ 8.539.846,12	12	€ 9.838.752,04	12	€ 9.838.752,04	12	€ 9.838.752,04	12	€ 9.920.347,19	12	€ 10.165.132,64	12	€ 10.165.132,64	12	€ 10.165.132,64
Totale unità		1.043				totale oneri Forze di Polizia		€ 4.938.197,09		€ 38.075.711,56		€ 44.183.352,62		€ 44.183.352,62		€ 44.183.352,62		€ 44.456.148,78		€ 45.683.825,28		€ 45.683.825,28		€ 45.683.825,28
STANZIAMENTO LEGGE 145/2018 ART. 1, COMMA 384							€	4.938.908,00	€	44.385.335,00	€	99.691.180,00	€	148.379.880,00	€	197.050.480,00	€	240.809.990,00	€	249.211.968,00	€	251.673.838,00		
DISPONIBILITA' RESIDUE FONDO							€	710,91	€	6.309.623,45	€	55.507.827,38	€	104.196.527,38	€	152.867.127,38	€	196.353.841,23	€	203.528.142,72	€	205.990.012,72		

TABELLA H

Legge 145 del 2018 art.1, comma 387

Legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145
Tabella di ripianamento del 50% delle carenze della dotazione organica delle Forze di Polizia - quinquennio 2019-2023

Annualità	POLIZIA DI STATO	ARMA CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA	Numero complessivo
2019	389	427	227	362	1.405
2020	389	427	227	277	1.320
2021	389	427	227	100	1.143
2022	389	427	227	100	1.143
2023	387	427	225	100	1.139
Totale	1.943	2.135	1.133	939	6.150

Ripartizione del fondo di cui al comma 387 della legge di bilancio (1.000.000 per il 2019 e 3.000.000 dal 2020) (consistenza del fondo : numero complessivo x quota singola Forza di polizia)

Annualità	POLIZIA DI STATO	ARMA CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA	CONSISTENZA FONDO
fondo per l'anno 2019 (1.000.000 €)	€ 276.868,33	€ 303.914,59	€ 161.565,84	€ 257.651,25	€ 1.000.000,00
fondo per l'anno 2020 (3.000.000 €)	€ 884.090,91	€ 970.454,55	€ 515.909,09	€ 629.545,45	€ 3.000.000,00
fondo per l'anno 2021 (3.000.000 €)	€ 1.020.997,38	€ 1.120.734,91	€ 595.800,52	€ 262.467,19	€ 3.000.000,00
fondo per l'anno 2022 (3.000.000 €)	€ 1.020.997,38	€ 1.120.734,91	€ 595.800,52	€ 262.467,19	€ 3.000.000,00
fondo per l'anno 2023 (3.000.000 €)	€ 1.019.315,19	€ 1.124.670,76	€ 592.625,11	€ 263.388,94	€ 3.000.000,00

19A06918

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2019.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Palizzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 3 maggio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 10 maggio 2019, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del Comune di Palizzi (Reggio Calabria), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott.ssa Maria Adele Maio, dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Michela Fabio e dal funzionario economico finanziario dott. Cosimo Facchiano;

Considerato che la dott.ssa Maria Adele Maio ha chiesto di essere sostituita nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2019;

Decreta:

Il dott. Marco Oteri - viceprefetto, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Palizzi (Reggio Calabria) in sostituzione della dott.ssa Maria Adele Maio.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2555

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 10 maggio 2019, la gestione del Comune di Palizzi (Reggio Calabria) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott.ssa Maria Adele Maio, dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Michela Fabio e dal funzionario economico finanziario dott. Cosimo Facchiano.

Considerato che la dott.ssa Maria Adele Maio ha chiesto di essere sostituita nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Marco Oteri quale componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Palizzi (Reggio Calabria), in sostituzione della dott.ssa Maria Adele Maio.

Roma, 10 ottobre 2019

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

19A06992

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 settembre 2019.

Importo dell'onere posto a carico dell'interessato per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 39, comma 4-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 1-*quinquies* della legge 12 novembre 2004, n. 271, che recita: «Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno si determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.»;

Considerata l'esigenza di perseguire economie funzionali nello svolgimento delle attività amministrative, realizzando altresì un migliore utilizzo delle risorse disponibili, nonché di ridurre i tempi di rilascio e di rinnovo dei passaporti;

Ritenuto che al fine di semplificare la procedura amministrativa si ritiene opportuno consentire ai cittadini la facoltà di poter di ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio, con oneri a proprie spese;

Constatata l'utilità del servizio, che consente, altresì al cittadino di ricevere il documento, a sue spese, tramite posta assicurata direttamente al proprio domicilio o presso qualsiasi altro indirizzo in tutta Italia indicato sulla richiesta senza doversi recare nuovamente presso l'ufficio emittente per la consegna;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e Poste Italiane S.p.a. stipulata il 10 ottobre 2014 allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti in relazione all'erogazione del Servizio passaporto a domicilio;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 3 maggio 2012 con il quale, ai sensi dell'art.39, comma 4-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 1-*quinquies* della legge 12 novembre 2004, n.271, è stato stabilito l'importo dell'onere a carico dell'interessato per la consegna del passaporto richiesto sulla base dei servizi offerti dagli operatori postali;

Viste le note del 23 dicembre 2016 (rif. prot. num. MBPA/VPAC/164/2016) e del 19 giugno 2018 (rif. prot. num. MBPA/VPAC/36/2018) fatte pervenire al Ministero dell'interno dalla Società Poste Italiane S.p.a. nelle quali si comunica la variazione delle condizioni economiche della posta assicurata, nel rispetto di quanto stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 della citata convenzione del 10 ottobre 2014 (corrispettivi) è previsto che nell'ipotesi di variazione delle tariffe disposta dall'Autorità di regolamentazione del settore postale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalutare l'adesione alla convenzione stessa la cui prosecuzione resta, comunque, subordinata al recepimento delle nuove tariffe con decreto del Ministro dell'interno;

Ritenuto di dover adottare il decreto ministeriale ai sensi del citato art.39, comma 4-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 1-*quinquies* della legge 12 novembre 2004, n. 271, con il quale stabilire la tariffa aggiornata del servizio;

Decreta:

Art. 1.

Il costo del servizio a carico del richiedente per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio, mediante spedizione con apposito invio fornito in assicurazione ed eseguito da operatori postali, è fissato in euro 9,05 (nove/05). L'importo dovrà essere versato in denaro contante all'operatore postale addetto alla consegna.

Art. 2.

Lo smarrimento, ovvero qualsiasi altro episodio di mancata consegna del plico contenente il passaporto, dà esclusivamente luogo ad un indennizzo pari a euro 50,00 (cinquanta/00) che, previa presentazione di apposito reclamo, verrà corrisposto direttamente dalla società che gestisce la stessa consegna a domicilio. All'uopo il Ministero dell'interno delega sin d'ora alla riscossione dell'indennizzo il destinatario richiedente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto del Ministro dell'interno del 3 maggio 2012 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 17 settembre 2019

Il Ministro: LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2551

19A07028

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 ottobre 2019.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà da conservazione di specie agrarie.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-*bis* che sostituisce l'art. 19-*bis* della citata legge n. 1096/1971 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva n. 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dr. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Vista la nota del 4 settembre 2019, n. 9208, inerente lo svolgimento delle attività della Direzione generale dello sviluppo rurale e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, con la quale sono state impartite indicazioni al fine di assicurare la continuità amministrativa nelle more del perfezionamento degli incarichi dirigenziali, incaricando i Capi Dipartimento, nell'ambito dei quali sono incardinate le Direzioni generali prive di direttore, di assicurare lo svolgimento dei compiti strumentali connessi all'organizzazione e alla gestione delle risorse strumentali, finanziarie e umane attribuite ai relativi Dipartimenti ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo n. 300/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104; inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Viste le note della Regione Sicilia con le quali è stato espresso parere favorevole in merito alla richiesta degli interessati volta a ottenere la variazione di detta responsabilità;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà da conservazione, già assegnate ad altri responsabili con precedente decreto, nonché la superficie destinata alla produzione della semente e i limiti quantitativi annuali per la produzione di sementi, relativi a ciascuna di esse, vengono modificati come di seguito riportato:

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza	Superficie per la produzione di semente	Semente /anno
19505	Frumento duro	Russello ***Sinonimi***: Tangarò, Tangarog, Russulidda, Preziosa, Rossetta, Russia, Sammartinara rossa, Gigante rosso, Urrulìa, Riga, Priziusa	Cinozoo Tre R s.r.l.	Cinozoo Tre R s.r.l.	30 ha	60 t
			Lo Iacono Salvatore	Lo Iacono Salvatore	10 ha	20 t
			Scarola Giovanni	Scarola Giovanni	10 ha	20 t
			Ferrantello Nicola	Ferrantello Nicola	6 ha	12 t
			Ferraro Bio Farm Sicily	Ferraro Bio Farm Sicily	30 ha	60 t
				Gallina Cataldo	15 ha	30 t
				Totale	**101 ha**	**202 t**
15793	Frumento duro	Timilia reste nere ***Sinonimi***: Diminia reste nere, Marzuolo reste nere, Riminia reste nere, Triminia reste nere, Tumminia reste nere, Tummulia reste nere.	Li Rosi Giuseppe	Li Rosi Giuseppe	10 ha	20 t
			Scalora Giovanni	Scalora Giovanni	10 ha	20 t
			Ferrantello Nicola	Ferrantello Nicola	6 ha	12 t
			Lo Iacono Salvatore	Lo Iacono Salvatore	10 ha	20 t
			Coop. Agricola Valdibella	Coop. Agricola Valdibella	12 ha	24 t
			Cinozoo Tre R s.r.l.	Cinozoo Tre R s.r.l.	25 ha	50 t
			Soc. Agr. Horus 2 s.r.l.	Soc. Agr. Horus 2 s.r.l.	30 ha	60 t
			Soc. Semplice Agricola Don Pietro	Soc. Semplice Agricola Don Pietro	10 ha	20 t
			Lopresti Maria	Lopresti Maria	10 ha	20 t
			Mercadante Maria	Mercadante Maria	20 ha	40 t
			Sicura Giusy	Sicura Giusy	10 ha	20 t
			Di Gesu Francesco	Di Gesu Francesco	10 ha	20 t
				Giorlando Giacomo	5 ha	10 t
				Distefano Giovanni& C. Società Agricola s.s.	10 ha	20 t
				Totale	**178 ha**	**356 t**

19510	Frumento duro	Bidì ***Sinonimi***: Margherito, Mahmoudi	Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia	Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia	30 ha	60
			Sortino Natale	Sortino Natale	30 ha	60 t
			Cinozoo Tre “R”	Cinozoo Tre “R”	30 ha	60 t
			Curcio Salvatore	Curcio Salvatore	20 ha	40 t
			Nicoletti Amalia	Nicoletti Amalia	10 ha	20 t
			Le Cinque Sorelle	Le Cinque Sorelle	20 ha	40 t
			Barbato Francesca	Barbato Francesca	10 ha	20 t
			Ferraro Bio Farm Sicily	Ferraro Bio Farm Sicily	30 ha	60 t
				Soc. Neat di Rizza Alessio	20 ha	40 t
				Distefano Giovanni& C. Società Agricola s.s.	20 ha	40 t
				Totale	**220 ha**	**440 t**
18820	Frumento duro	Scorsonera ***Sinonimi:*** Scorzonera, Mascareddu	Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia	Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia	10 ha	20 t
			Le Cinque Sorelle	Le Cinque Sorelle	20 ha	40 t
			Nicoletti Amalia	Nicoletti Amalia	5 ha	10 t
			Viola Teresa	Viola Teresa	30 ha	60 t
			Istituto professionale di Stato “Principi Grimaldi”	Istituto professionale di Stato “Principi Grimaldi”	15 ha	30 t
				Giorlando Giacomo	5 ha	10 t
				Totale	**85 ha**	**170 t**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2019

Il Capo del Dipartimento: BLASI

19A06964

DECRETO 24 ottobre 2019.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro nazionale su richiesta del responsabile.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Vista la direttiva direttoriale 1° marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di Bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1 marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dr. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Vista la nota del 4 settembre 2019, n. 9208, inerente lo svolgimento delle attività della Direzione generale dello sviluppo rurale e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, con la quale sono state impartite indicazioni al fine di assicurare la continuità amministrativa nelle more del perfezionamento degli incarichi dirigenziali, incaricando i Capi Dipartimento, nell'ambito dei quali sono incardinate le Direzioni generali prive di direttore, di assicurare lo svolgimento dei compiti strumentali connessi all'organizzazione e alla gestione delle risorse strumentali, finanziarie e umane attribuite ai relativi Dipartimenti ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo n. 300/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104; inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agrarie indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato a suo tempo il relativo nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Articolo unico

1. A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie, sono cancellate dal registro medesimo:

SIAN	Specie	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
11800	Colza	MS Chrono	KWS Momont SAS
14328	Colza	MH09H3	KWS Momont SAS
14329	Colza	Harcol	KWS Momont SAS
15006	Colza	Hencor	KWS Momont SAS
15007	Colza	Helix	KWS Momont SAS
15009	Colza	Hakor	KWS Momont SAS
15714	Colza	Hoxford	KWS Momont SAS
17108	Colza	Hunivers	KWS Momont SAS

11809	Colza	Bagira	BASF Agricultural Solutions Belgium NV
11805	Colza	Belana	BASF Agricultural Solutions Belgium NV
17877	Colza	Gonzales	DSV Deutsche Saatveredelung

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2019

Il Capo del Dipartimento: BLASI

19A06965

DECRETO 24 ottobre 2019.

Iscrizione di varietà da conservazione di specie agrarie al relativo registro nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà»;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie;

Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, e in particolare l'art. 11 che modifica il comma 6 dell'art. 19-*bis* della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dr. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Vista la nota del 4 settembre 2019, n. 9208, inerente lo svolgimento delle attività della Direzione generale dello sviluppo rurale e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, con la quale sono state impartite indicazioni al fine di assicurare la continuità amministrativa nelle more del perfezionamento degli incarichi dirigenziali, incaricando i Capi Dipartimento, nell'ambito dei quali sono incardinate le Direzioni generali prive di direttore, di assicurare lo svolgimento dei compiti strumentali connessi all'organizzazione e alla gestione delle risorse strumentali, finanziarie e umane attribuite ai relativi Dipartimenti ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo n. 300/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104; inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Viste le note della regioni interessate con le quali è stato espresso parere favorevole all'iscrizione al Registro nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie sotto riportate;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà da conservazione sotto riportate. Per ciascuna di esse sono indicate la zona di origine, la zona di produzione delle sementi, la superficie destinata alla coltivazione e, considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, e i limiti quantitativi per produzione annuale delle sementi per ciascun responsabile del mantenimento in purezza:

SIAN	**Specie**	**Denominazione varietale**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**Zona origine**		**Zona produzione delle sementi**		**Quantità max Semente/anno**
				Area geografica	**Sup. coltivata**	**Area geografica**	**Sup.**	
19658	Frumento duro	*Sammartinara* ***Sinonimi:*** *Centopruni, Cento per uno, Trentina*	Calcagno Angelo	Province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Ragusa	100 ha	Province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Ragusa	10 ha	20 t
			Distefano Giovanni & C. Società Agricola s.s.		200 ha		20 ha	40 t
			Alessandra Chiara		50 ha		5 ha	10 t
				Totale	**350 ha**		**35 ha**	**70 t**
19659	Frumento duro	*Giustalisa* ***Sinonimi:*** *Gigante di Terranova*	Ferraro Bio Farm Sicily	Province di Agrigento e Trapani	300 ha	Province di Agrigento e Trapani	30 ha	6 t
20546	Frumento duro	*Ruscìa* ***Sinonimi:*** *Russello ibleo*	Distefano Francesco	Province di Ragusa, Siracusa, Catania, Caltanissetta, Enna e Messina	100 ha	Province di Ragusa, Siracusa, Catania, Caltanissetta, Enna e Messina	10 ha	20 t
			Fratantonio Soc. Agricola a r.l.		300 ha		30 ha	60 t
			Az. Agr. Gianchino Roberto		100 ha		10 ha	20 t
			Soc. Agr. Horus 2 s.r.l.		300 ha		30 ha	60 t
			Lopresti Maria		10 ha		10 ha	20 t
			Soc. Agr. Don Pietro		10 ha		10 ha	20 t
			Totale		**1000 ha**		**100 ha**	**200 t**
20547	Frumento duro	*Bivona*	Di Gesu Francesco	Province di Palermo, Caltanissetta e Agrigento	50 ha	Province di Palermo, Caltanissetta e Agrigento	5 ha	10 t
20501	Frumento tenero	*Denti de cani* ***Sinonimi:*** *Bervighinu, Berveghinu, Berbeghinu, Berbechinu, Berbechino*	Viridis Marianna	Sardegna	20 ha	Province Oristano e del Sud di Sardegna	3 ha	3 t
20502	Frumento tenero	*Cossu* ***Sinonimi:*** *Corsicanu, Corso, Cossicanu*	Viridis Marianna	Gallura (SS)	80 ha	Gallura (SS)	12 ha	12 t

20503	Frumento duro	*Moru* ***Sinonimi:*** *Conca de moro, Moro, Nieddu, Moru nieddu, Moru sardu*	Viridis Marianna	Sardegna	20 ha	Marmilla e Monreale (SU) e (OR)	5 ha	3 t
20504	Frumento tenero	*Virgilio*	Società agricola “Il Girasole”	Italia settentrio nale e centrale	4 ha	Piemonte	0,5 ha	600 kg
20505	Frumento tenero	*Gentil rosso aristato*	Associazione Grani Antichi di Montespertoli	Italia settentrio nale e centrale	500 ha	Italia settentrional e e centrale	72 ha	90 t

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2019

Il Capo del Dipartimento: BLASI

19A06966

DECRETO 24 ottobre 2019.

Istituzione del registro volontario e criteri di valutazione di varietà di grano turanico (*Triticum turgidum* subsp. *turanicum*).

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l’attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l’identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 febbraio del 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell’art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto la direttiva direttoriale 1° marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, registro n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Vista la nota del 4 settembre 2019, n. 9208, inerente lo svolgimento delle attività della Direzione generale dello sviluppo rurale e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, con la quale sono state impartite indicazioni al fine di assicurare la continuità amministrativa nelle more del perfezionamento degli incarichi dirigenziali, incaricando i capi Dipartimento, nell'ambito dei quali sono incardinate le Direzioni generali prive di direttore, di assicurare lo svolgimento dei compiti strumentali connessi all'organizzazione e alla gestione delle risorse strumentali, finanziarie e umane attribuite ai relativi Dipartimenti ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 300/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che il gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016, nella riunione del 30 settembre 2019 ha espresso parere favorevole all'istituzione del registro volontario del grano turanico e all'adozione dei criteri per la valutazione, ai fini dell'iscrizione nel registro nazionale, delle relative varietà;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito il registro volontario grano turanico (*Triticum turgidum* subsp. *turanicum*) allo scopo di identificare le relative varietà. La procedura d'iscrizione al registro nazionale, di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, delle varietà di grano turanico è soggetta ai criteri di cui all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2019

Il Capo del Dipartimento: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

ALLEGATO

CRITERI E PROCEDURE TECNICHE PER L'ISCRIZIONE
AL REGISTRO NAZIONALE VOLONTARIO DI VARIETÀ
DI *TRITICUM TURGIDUM* SUBSP. *TURANICUM*

Il lavoro dei criteri e delle procedure per l'iscrizione di varietà di *Triticum turgidum* subsp. *turanicum* è stato predisposto in collaborazione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di seguito Ministero, CREA-DC, Assosementi, Rete Semi Rurali e Oriana Porfiri in qualità d'esperto della specie.

1 PARTE GENERALE

1.1 Gestione delle prove

Il Centro di coordinamento, nominato dal Ministero, avvalendosi di un gruppo tecnico costituito dai rappresentanti delle Istituzioni che effettuano le prove, avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica fornita dal richiedente;
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova agronomica;
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove.

Le funzioni del Centro di coordinamento consistono in:

- ricevimento campioni di seme;
- validazione del ricevimento e idoneità del campione sul portale SIAN;
- reperimento campioni di seme di varietà di riferimento;
- preparazione degli schemi sperimentali;
- preparazione e invio dei campioni di seme per tutti gli organismi coinvolti nella realizzazione dell'attività sperimentale;
- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo;
- elaborazione statistica dei risultati;
- preparazione dei rapporti di prova per la riunione del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione Sementi;
- inserimento dei risultati delle prove nel portale SIAN.

Il Centro di coordinamento potrà consultare i rappresentanti dei costitutori e delle ditte sementiere.

Per lo svolgimento delle prove descrittive si utilizzano i protocolli CPVO/UPOV in vigore. Poichè per la specie in esame non è disponibile un protocollo CPVO/UPOV le modalità di svolgimento delle prove descrittive sono riportate in allegato nel presente documento (allegato n. 2).

1.2 <u>Questionario tecnico</u>

Per una corretta impostazione delle prove, il Centro di coordinamento si avvale del questionario tecnico, che è compilato on-line dal richiedente (vedi nota[1]) al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro, contenente genealogia, descrizione morfologica, caratteristiche agronomiche e qualitative, compresa la destinazione d'uso della varietà, modalità di selezione, mantenimento e riproduzione e le caratteristiche che la differenziano dalle altre varietà note più simili.

Il questionario tecnico è consultabile in italiano on-line sul sito del Ministero ed è riportato anche in allegato nel presente documento (allegato n. 1).

1.3 <u>Tempi per la presentazione della domanda</u>

La domanda per l'iscrizione della nuova varietà deve essere compilata on-line sul SIAN entro il:

10 agosto *varietà a semina autunnale*

30 novembre *varietà a semina primaverile*

1.4 <u>Materiale da inviare al Centro di coordinamento</u>

Il richiedente deve inviare al Centro di coordinamento entro il:

20 agosto *semina autunnale*

15 gennaio *semina primaverile*

il seguente materiale per ogni varietà:

a) 8 kg di semente.

Le sementi non devono essere sottoposte ad alcun trattamento. Eccezionalmente, nel caso di seme trattato il richiedente deve indicare prodotto commerciale impiegato, principio attivo, modalità d'impiego e allegare, anche inviando in modalità informatica al Centro di coordinamento, la scheda di sicurezza del formulato.

La semente deve avere le seguenti caratteristiche:

germinabilità 85%

purezza specifica 99%

[1] Nota 1. Per richiedente si intende: costitutore della varietà o avente causa o rappresentante designato da uno di questi.

b) Spighe 200 unità al 1° anno di prova ed eventualmente, su richiesta del Centro di coordinamento, anche al 2° anno di prova. L'invio del materiale per la prova descrittiva e per la prova agronomica e di utilizzazione della varietà candidata non pregiudica la sua possibile protezione.

1.5 Numero di località

La prova descrittiva viene realizzata in una località/anno.

La prova agronomica viene realizzata in 3 località/anno per il convenzionale e 4 località/anno per il biologico (centro-sud-isole).

1.6 Accertamenti speciali

Su richiesta esplicita del richiedente possono essere effettuati accertamenti speciali o analisi aggiuntive purché ritenuti ripetibili e significativi dal Centro di coordinamento d'intesa con il Ministero.

Nell'ambito della procedura on-line per la presentazione della domanda, il richiedente deve fornire adeguata documentazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei protocolli opportuni di rilevamento e validazione del carattere speciale.

Nel caso di accertamenti speciali volti a verificare particolari caratteristiche agronomiche o destinazioni d'uso la varietà candidata sarà confrontata con testimoni specifici.

1.7 Durata delle prove

Per le prove descrittiva e agronomica i rilievi vengono condotti in due stagioni di semina.

2. PROVA DESCRITTIVA

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della nuova varietà mediante l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità.

La prova comprende allevamento in campo di parcelle del miscuglio cariossidi e di file spiga per il rilievo dei caratteri morfo-fisiologici e una caratterizzazione molecolare mediante l'utilizzo di microsatelliti. La caraterizzazione molecolare è complementare a quelle morfo-fisiologiche accertate in campo (allegato n. 5).

2.1 Condizioni della prova

La popolazione di ogni parcella e delle file-spiga deve rispettare le condizioni previste nella tabella 1.

TABELLA 1: numero di piante su cui effettuare i rilievi

Triticum turgidum* subsp. *turanicum		
Varietà (n° piante)	File spiga (n°)	Alternatività (n° piante)
1500	**100**	**500**

I caratteri che prevedono misurazioni devono essere effettuati su un numero minimo di 20 individui.

Di seguito vengono riportate le dimensioni indicative delle parcelle:

Miscuglio cariossidi in fila continua

Lunghezza 8,5 m

Larghezza 1,2 m

Distanza tra le file 0,18 m circa

n° di file 6

superficie 10 m^2

File-spiga

Lunghezza 1,5 m

Distanza tra le file 0,20 m circa

n° di file 100

Le tecniche colturali devono essere adeguate per un ottimale sviluppo delle piante al fine della migliore espressione dei caratteri.

2.2 Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

Il Centro di coordinamento deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione è costituita da materiale di propagazione, scheda descrittiva e possibilmente da una riproduzione fotografica e da un database contenente i dati morfofisiologici delle varietà.

La collezione comprende almeno le varietà iscritte o protette a livello comunitario e possono essere incluse anche varietà che sono state iscritte o protette in passato o, in casi specifici, comunque conosciute.

Nell'ambito della collezione di riferimento vengono identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità.

Il raggruppamento delle varietà in prova va effettuato sulla base delle informazioni fornite dal richiedente attraverso il questionario tecnico come indicato nella tabella 2.

Le varietà da utilizzare come testimoni saranno quelle che vengono considerate più simili in rapporto a tale confronto.

Nella scelta viene tenuta presente anche l'origine genetica della varietà in prova.

TABELLA 2	**Caratteri**	
Specie		**Descrizione**
Triticum turgidum* subsp. *turanicum	**1**	Seme: colorazione al fenolo
	20	Gluma inferiore: pubescenza della superficie esterna
	21	Paglia: pienezza in sezione trasversale
	22	Ariste: colore
	24	Spiga: colore (a maturazione)
	28	Seme: forma
	29	Seme: gibbosità
	30	Tipo di sviluppo

2.3 Valutazione della distinguibilità

Una varietà è considerata distinta se si differenzia chiaramente per uno o più caratteri morfo-fisiologici da tutte le altre varietà di cui è nota l'esistenza al momento della domanda di iscrizione. I caratteri che consentono di verificare la distinguibilità della varietà sono quelli riportati nella scheda descrittiva.

2.3.1 Caratteri qualitativi

Nel caso di caratteri qualitativi ovvero non misurabili quantitativamente, due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

2.3.2 Caratteri quantitativi

Nel caso di caratteri che mostrano una scala continua di espressione, sia che questa possa essere osservata o in altri casi misurata, due varietà sono considerate differenti se l'espressione del carattere differisce di almeno uno stato di espressione.

2.4 Valutazione dell'omogeneità

L'uniformità è valutata tramite l'osservazione delle piante fuori tipo rilevate in:

a) parcella (tabella 3.1);

b) mediante rilevazioni di laboratorio dei microcaratteri morfologici su un campione predefinito di piante o parti di esse (tabella 3.2);

c) nelle file-spiga (tabella 3.3) con l'individuazione delle piante o file-spiga "fuori-tipo".

Il giudizio viene, quindi, espresso sulla prova in parcella, sulle file-spiga e sui caratteri e/o microcaratteri dove sono previste prove di laboratorio (ad esempio colorazione al fenolo, pubescenza della cavità ventrale, ecc).

Per la valutazione in parcella le soglie sono indicate nella tabella 3.1. I caratteri che devono essere osservati su un campione di 1500 piante sono indicati con "B" nella scheda descrittiva (allegato n. 2).

Le osservazioni dei caratteri indicati con "A" nella scheda descrittiva sono effettuate su almeno 100 individui. Per questi caratteri (ad eccezione dei caratteri 1 e 27), contrassegnati con "A", si procede alla valutazione dell'omogeneità in due fasi. Inizialmente si rileva il carattere su 20 individui, se non si osservano fuori tipo la varietà è dichiarata, per quel carattere, uniforme. Se, invece, sono osservati più di 3 fuori tipo, la varietà è dichiarata non omogenea. Se, infine, il numero di fuori tipo è compreso fra 1 e 3 dovranno essere osservati altri 80 individui.

Una fila-spiga è considerata fuori tipo se vi è più di una pianta fuori tipo all'interno di quella fila spiga.

La varietà viene considerata omogenea se il numero di fuori tipo risulta inferiore o uguale alla soglia stabilita.

Nel caso di caratteri a bassa ereditabilità (fortemente influenzati dall'ambiente) l'individuazione di fuori tipo verrà effettuata tenendo conto della variabilità fenotipica osservata entro la varietà candidata.

Le soglie sono riportate nelle tabelle seguenti:

TABELLA 3.1 Omogeneità caratteri in parcella e in laboratorio (caratteri "B")

GIUDIZIO NEGATIVO SE IL TOTALE DEI FUORI-TIPO È SUPERIORE A:	
N° PIANTE	*Triticum turgidum* subsp. *turanicum* Pop.st. 0,5% Prob ≥95%
750	7
1000	9
1500	12

TABELLA 3.2 Omogeneità caratteri in parcella e in laboratorio (caratteri "A")

GIUDIZIO NEGATIVO SE IL TOTALE DEI FUORI-TIPO E'SUPERIORE A:	
N°PIANTE ESAMINATE	*Triticum turgidum* subsp. *turanicum* Per i caratteri indicati con "A" Pop.st. 2,0% prob. ≥95
1-2	0
3-18	1
19-41	2
42-69	3
70-99	4
100-131	5

TABELLA 3.3 Omogeneità caratteri file-spiga

GIUDIZIO NEGATIVO SE IL TOTALE DEI FUORI-TIPO E'SUPERIORE A:	
N° FILE-SPIGA	*Triticum turgidum* subsp. *turanicum* Pop.st. 2,0% Prob ≥95%
1-2	0
3-18	1
19-41	2
42-69	3
70-99	4
100-131	5

2.5 <u>Valutazione della stabilità</u>

Una varietà è stabile se è conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali a seguito di riproduzioni o moltiplicazioni successive. Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di omogeneità.

2.6 Scheda descrittiva

La scheda descrittiva è consultabile in italiano on-line sul sito del Ministero.

Per la specie non è disponibile un protocollo CPVO/UPOV, la scheda descrittiva e le modalità di svolgimento della prova descrittiva sono riportate in allegato nel presente documento (allegato n. 2).

3. PROVA PER LA VALUTAZIONE AGRONOMICA

Scopo della prova agronomica è quello di valutare per ciascuna varietà le caratteristiche agronomiche, resistenza agli stress biotici e abiotici, le potenzialità produttive e l'adattabilità agli areali di coltivazione.

Le prove verranno realizzate come riportato in allegato nel presente documento (allegato n. 3).

3.1 Prova qualitativa

Scopo della prova qualitativa è la valutazione della destinazione d'uso indicata per la varietà dal richiedente nel questionario tecnico. Verranno realizzate sul prodotto delle tre località/anno (allegato n. 3).

3.2 Testimoni varietali: criteri di scelta

La varietà in iscrizione dovrà essere confrontata con le migliori varietà commerciali appartenenti alla medesima tipologia varietale e di utilizzazione. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal richiedente nel questionario tecnico. I testimoni varietali dovranno essere periodicamente aggiornati in funzione dei progressi della selezione e dell'evoluzione delle tipologie varietali.

3.3 Località: criteri di scelta

Le località di prova dovranno essere individuate in tre areali: centro, sud ed isole.

3.3 Valutazione dei risultati

I criteri per la valutazione del valore agronomico e di utilizzazione sono riportati in allegato 3.

4. RAPPORTI CON IL RICHIEDENTE

Nel caso dovessero insorgere problemi nel corso delle prove il Centro di Coordinamento informa il richiedente in tempo utile affinché possa prendere atto delle relative problematiche.
Al termine del primo anno di prove ufficiali, i dati provvisori rilevati sulle nuove varietà verranno messi a disposizione del richiedente interessato.
Al termine del secondo anno di prove ufficiali, i dati finali rilevati sulle nuove varietà verranno messi a disposizione del richiedente interessato dopo le valutazioni della Commissione Sementi.

5. COSTI DELLE PROVE

I costi delle prove effettuate secondo le modalità previste nel presente protocollo sono riportati in allegato nel presente documento (allegato n. 6).
Eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del punto 1.6 saranno definiti in termini di costi dal Centro di coordinamento d'intesa con il MiPAAFT.

Allegato 1

	QUESTIONARIO TECNICO		
1.	**SPECIE: FRUMENTO TURANICO o FRUMENTO KHORASAN – *Triticum turgidum* L. ssp. *turanicum* (Jakubz) A. Löve & D. Löve**		
2.	**RICHIEDENTE – indicare se diverso dal costitutore: SI ☐ NO ☐**		
	Nome:		
	Indirizzo:		
	N° tel.: N° fax: e-mail:		
3.	**DENOMINAZIONE PROPOSTA O RIFERIMENTO DEL COSTITUTORE:**		
	La denominazione è: un codice (C) ☐ o un nome di fantasia (F) ☐		
	La denominazione è: provvisoria ☐ definitiva ☐		
4.	**GENEALOGIA ED INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SELEZIONE, MANTENIMENTO E RIPRODUZIONE DELLA VARIETÀ:**		
4.1	**Origine**		
	a) incrocio (indicare varietà parentali)	☐	
	b) mutazione (indicare varietà parentale)	☐	
	c) ritrovamento (specificare dove, quando e come è stata sviluppata)	☐	
	d) altro (specificare)	☐	
4.2	**Metodo di propagazione**		
	a) seme	☐	
	b) altro (specificare)	☐	
4.3	**Altre informazioni** Nel caso di varietà la cui propagazione avviene per mezzo del seme, indicare il metodo di produzione:		
	a) varietà prevalentemente autogame	☐	
	b) varietà prevalentemente allogame (specificare)	☐	
4.4	**Origine geografica della varietà:** nel caso di varietà che hanno come origine mutazione/ritrovamento o altro, indicare la regione e il Paese in cui la varietà è stata scoperta e sviluppata		

4.5	**Le informazioni relative ai componenti delle varietà ibride devono essere fornite compilando il documento Mod.RNV.QT.CONF.09.**							
5.	**CARATTERISTICHE VARIETALI DA INDICARE** (i numeri tra parentesi sono riferiti ai caratteri indicati nella scheda descrittiva; indicare con una croce un solo livello di espressione per ciascun carattere)							
	N° nazionale	CPVO	UPOV	Stadio, Metodo	Caratteri: descrizione e classificazione			Varietà di riferimento
5.1	1.			92	Seme: colorazione al fenolo			
				A; VG	1	nulla o molto lieve	☐	
					3	lieve	☐	
					5	media	☐	
					7	forte	☐	
					9	molto forte	☐	
5.2	20.			80-92	Gluma inferiore: pubescenza della superficie esterna (spighetta del terzo mediano della spiga)			
				A; VG	1	assente	☐	
					9	presente	☐	
5.3	21.			90-92	Paglia: pienezza in sezione trasversale (a metà tra la base della spiga e l'ultimo nodo)			
				A; VG	3	sottile	☐	
					5	media	☐	
					7	spessa	☐	
5.4	22.			90-92	Ariste: colore			
				B; VG	1	biancastro	☐	
					2	bruno chiaro	☐	
					3	bruno	☐	
					4	nero	☐	
5.5	24.			90-92	Spiga: colore (a maturazione)			
				B; VG	1	bianca	☐	
					2	leggermente colorata	☐	
					3	fortemente colorata	☐	
5.6	28.			92	Seme: forma			
				A; VG	3	ovoidale	☐	
					5	semi allungato	☐	
					7	allungato	☐	
5.7	29.			92	Seme: gibbosità			
				A; VG	1	assente	☐	
					9	presente	☐	

5.8	30.			-	Tipo di sviluppo			
				B; VG	1	invernale	☐	
					2	alternativo	☐	
					3	primaverile	☐	

6.	**VARIETÀ SIMILI E VARIETÀ CANDIDATA – CARATTERI DISTINTIVI** (con riferimento all'elenco dei caratteri ed alla classificazione riportata nella scheda descrittiva)			
	Denominazione varietà simile	Carattere in cui la varietà simile è differente	Classe di espressione della varietà simile	Classe di espressione della varietà candidata
	(1) In caso di identici stati di espressione delle varietà, indicare l'intensità della differenza.			

7.	**INFORMAZIONI COMPLEMENTARI PER LA DETERMINAZIONE DEI CARATTERI DISTINTIVI DELLA VARIETÀ**
7.1	**Resistenza a parassiti ed alle malattie**
7.2	**Eventuali indicazioni particolari per l'esame della varietà.**
7.3	**Conduzione della prova agronomica anche in biologico:** **SI** ☐ **NO** ☐
7.4	**Altre informazioni utili per l'identificazione della varietà**
8.	**LA VARIETÀ È DA CONSIDERARSI UN ORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICATO COSI' COME DEFINITO DALL'ARTICOLO 2 DELLA DIR. 2001/18/CE E SUCCESSIVE MODIFICHE?** **SI** ☐ **NO** ☐
	In caso affermativo specificare gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento ed allegare copia della dichiarazione scritta dell'Autorità responsabile che attesti che l'esame tecnico della varietà nel rispetto degli artt. 55 e 56 del regolamento Base non espone a rischi per l'ambiente in accordo alle norme della direttiva sopra citata.

9.	**LA VARIETÀ È DESTINATA A ESSERE IMPIEGATA COME ALIMENTO RICADENTE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REG. CE 1829/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE?** **SI** ☐ **NO** ☐
	In caso affermativo specificare gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.
10.	**AREALE DI COLTIVAZIONE SUGGERITO – è possibile indicare più di un ambiente**
	Centro ☐ **Sud** ☐ **Isole** ☐ **Altro** ☐ specificare
11.	**DESTINAZIONE D'USO DEL PRODOTTO:**
	PASTIFICAZIONE ☐ PANIFICAZIONE ☐ ALTRO ☐ (specificare)

	Luogo e data		Nome, cognome e qualifica del Richiedente - Firma e Timbro

Allegato 2

SCHEDA DESCRITTIVA

Nome scientifico della specie:	***Triticum turgidum* subsp. *turanicum***
Denominazione varietale:	
Costitutore:	
Responsabile conservazione in purezza:	
Rappresentante in Italia:	
Sigla rappresentativa della varietà all'iscrizione:	
Codice SIAN:	
Anno d'iscrizione al registro nazionale italiano:	
Ente che ha effettuato la prova di iscrizione:	
Località di svolgimento della prova:	
Periodo della prova:	
Data e riferimento documento CPVO:	

N° nazionale			Stadio, Metodo	Caratteri: descrizione e classificazione			Varietà di riferimento
1.			00	Seme: colorazione al fenolo			
+			A; VG	1	assente o molto lieve	☐	
			QN	3	lieve	☐	
				5	media	☐	
				7	forte	☐	
				9	molto forte	☐	
2.			09-11	Coleoptile: colorazione antocianica			
+			A; VG	1	assente o molto debole	☐	
			QN	3	debole	☐	
				5	media	☐	
				7	forte	☐	
				9	molto forte	☐	
3.			25-29	Pianta: portamento			
+			B; VG	1	eretto	☐	
			QN	3	semi-eretto	☐	

N° nazionale			Stadio, Metodo	Caratteri: descrizione e classificazione			Varietà di riferimento
				5	intermedio	☐	
				7	semi-prostrato	☐	
				9	prostrato	☐	
4.			50-51	Pianta: frequenza di piante con la foglia a bandiera ricurva			
+			B; VG	1	nulla o molto bassa	☐	
			QN	3	bassa	☐	
				5	media	☐	
				7	alta	☐	
				9	molto alta	☐	
5.			50-51	Epoca di emergenza della spiga (prima spighetta visibile sulle spighe del 50% delle piante) Indicare la data della varietà e di due varietà note			
			B; MG	1	molto precoce	☐	
			QN	3	precoce	☐	
				5	media	☐	
				7	tardiva	☐	
				9	molto forte	☐	
6.			55-69	Foglia a bandiera: colorazione antocianica delle auricole			
			B; VG	1	assente o molto debole	☐	
			QN	3	debole	☐	
				5	media	☐	
				7	forte	☐	
				9	molto forte	☐	
7.			55-65	Foglia a bandiera: glaucescenza della guaina			
			B; VG	1	assente o molto debole	☐	
			QN	3	debole	☐	
				5	media	☐	
				7	forte	☐	
				9	molto forte	☐	
8.			55-65	Foglia a bandiera: glaucescenza del lembo (pagina inferiore)			
			B; VG	1	assente o molto debole	☐	
			QN	3	debole	☐	
				5	media	☐	
				7	forte	☐	
				9	molto forte	☐	

N° nazionale			Stadio, Metodo	Caratteri: descrizione e classificazione			Varietà di riferimento
9.			55-69	Culmo: pubescenza del nodo superiore			
+			B; VG	1	assente o molto debole	☐	
			QN	3	debole	☐	
				5	media	☐	
				7	forte	☐	
				9	molto forte	☐	
10.			60-69	Culmo: glaucescenza del culmo fra la foglia bandiera e la base della spiga			
			B; VG	1	assente o molto debole	☐	
			QN	3	debole	☐	
				5	media	☐	
				7	forte	☐	
				9	molto forte	☐	
11.			60-69	Spiga: glaucescenza			
			B; VG	1	assente o molto debole	☐	
			QN	3	debole	☐	
				5	media	☐	
				7	forte	☐	
				9	molto forte	☐	
12.			75-92	Pianta: altezza (compresa spiga e ariste) Indicare l'altezza in cm della varietà e di due varietà note			
			B; MG	1	molto bassa	☐	
			QN	3	bassa	☐	
				5	media	☐	
				7	alta	☐	
				9	molto alta	☐	
13.			75-92	Ariste all'apice della spiga: lunghezza rispetto alla spiga			
			B; VG	1	piu' corte	☐	
			QN	2	uguali	☐	
				3	piu' lunghe	☐	
14.			60-69	Spiga: pigmentazione antocianica delle antere			
			B-VG	1	assente o molto debole	☐	
			QN	3	debole	☐	
				5	media	☐	
				7	forte	☐	

N° nazionale			Stadio, Metodo	Caratteri: descrizione e classificazione			Varietà di riferimento
				9	molto forte	☐	
15.			80-92	Gluma inferiore: forma (spighetta del terzo mediano della spiga)			
			A; VG	1	ovoidale	☐	
			PQ	2	media oblunga	☐	
				3	stretta oblunga	☐	
16.			80-92	Gluma inferiore: forma della spalla (spighetta del terzo mediano della spiga)			
+			A; VG	1	inclinata	☐	
			PQ	2	arrotondata	☐	
				3	diritta	☐	
				4	elevata	☐	
				5	elevata con presenza di un 2° becco	☐	
17.			80-92	Gluma inferiore: larghezza della spalla (spighetta del terzo mediano della spiga)			
+			A; VG	1	molto stretta	☐	
				3	stretta	☐	
			QN	5	media	☐	
				7	larga	☐	
				9	molto larga	☐	
18.			80-92	Gluma inferiore: lunghezza del mucrone (spighetta del terzo mediano della spiga)			
			A; VG	1	molto corto	☐	
			QN	3	corto	☐	
				5	medio	☐	
				7	lungo	☐	
				9	molto lungo	☐	
19.			80-92	Gluma inferiore: curvatura del mucrone (spighetta del terzo mediano della spiga)			
+			A; VG	1	assente	☐	
			QN	3	debole	☐	
				5	moderata	☐	
				7	forte	☐	
				9	molto forte	☐	
20.			80-92	Gluma inferiore: pubescenza della superficie esterna (spighetta del terzo mediano della spiga)			
			A; VG	1	assente	☐	
			QL	9	presente	☐	
21.			90-92	Paglia: pienezza in sezione trasversale (a metà tra la base della spiga e l'ultimo nodo)			
+			A; VG	3	sottile	☐	

N° nazionale			Stadio, Metodo	Caratteri: descrizione e classificazione			Varietà di riferimento
			QN	5	media	☐	
				7	spessa	☐	
22.			90-92	Ariste: colore			
			B; VG	1	bianco	☐	
			PQ	2	bruno chiaro	☐	
				3	viola medio	☐	
				4	viola scuro	☐	
23.			90-92	Spiga: lunghezza (ariste escluse)			
			A; MS	3	corta	☐	
			QN	5	media	☐	
				7	lunga	☐	
24.			90-92	Spiga: colore (a maturazione)			
			B; VG	1	bianca	☐	
			PQ	2	leggermente colorata	☐	
				3	fortemente colorata	☐	
25.			90-92	Spiga: forma			
			B; VG	1	piramidale	☐	
			PQ	2	a bordi paralleli	☐	
				3	semi-clavata	☐	
				4	clavata	☐	
				5	fusiforme	☐	
26.			92	Spiga: densità			
			A; VG/MS	3	lassa	☐	
			QN	5	media	☐	
				7	compatta	☐	
27.			92	Seme: lunghezza dei peli all'estremità (in vista dorsale)			
+			A; VG	1	corti	☐	
			QN	3	medi	☐	
				5	lunghi	☐	
28.			92	Seme: forma			
+			A; MS/VG	3	leggermente allungato	☐	
			QN	5	moderatamente allungato	☐	
				7	fortemente allungato	☐	

N° nazionale			Stadio, Metodo	Caratteri: descrizione e classificazione			Varietà di riferimento
29			92	Seme: gibbosità			
			A; VG	1	assente	☐	
			QN	2	presente	☐	
30			-	Tipo di sviluppo			
			B; VG	1	invernale	☐	
			PQ	2	alternativo	☐	
				3	primaverile	☐	

Legenda:

A esame compiuto su di un campione di almeno 100 piante per l'accertamento dell'omogeneità

B esame compiuto su di un campione di almeno 1500 piante in un plot per l'accertamento dell'omogeneità

G misurazioni/osservazioni effettuate su gruppi di piante

MG misurazione singola effettuata su di un gruppo di piante o su parti di esse per l'accertamento della distinguibilità

MS misurazione effettuata su di un numero di piante individuali o su parti di esse per l'accertamento della distinguibilità

VG valutazione visiva ottenuta tramite singola osservazione di un gruppo di piante o di parti di esse per l'accertamento della distinguibilità

VS valutazione visiva ottenuta tramite osservazione di piante individuali o di parti di esse per l'accertamento della distinguibilità

\+ vedi Metodologie per effettuare i rilievi

I numeri presenti nella colonna "Stadio, Metodo" si riferiscono agli stadi ottimali in cui valutare il carattere. Consultare la tabella relativa ai codici di crescita (Mod.RNV.COD.CER.09).

Metodologie per effettuare i rilievi

Carattere 1: seme: colorazione al fenolo

Protocollo per la determinazione della reazione al fenolo

Numero di semi per prova	100 semi, non trattati con prodotti chimici.
Attrezzature previste	Capsule Petri (diametro 9 cm).
Preparazione dei semi	Imbibire con acqua per 16-20 ore; eliminare l'acqua superficiale; posizionare i semi con il solco ventrale rivolto verso il basso e coprire la capsula Petri con il coperchio.
Concentrazione della soluzione utilizzata	Soluzione al fenolo 1%, preparata al momento dell'utilizzo.
Quantità di soluzione da utilizzarsi	I semi devono risultare coperti per 3/4
Ambiente in cui operare	Laboratorio
Luce	Luce naturale, non luce solare diretta.
Temperatura	18-20°C
Momento di valutazione	4 ore (dopo l'aggiunta della soluzione)
Scala di valutazione	Vedere stadi di espressione del carattere 25.
Note	Si dovrebbe includere almeno una varietà testimone come controllo

Carattere 2: Coleoptile: colorazione antocianica

Protocollo per la determinazione della colorazione antocianica

Numero di semi per prova	100 semi
Preparazione dei semi	Posizionare i semi non dormienti su carta da filtro inumidita, coperti da capsula Petri
Ambiente in cui operare	Laboratorio o serra
Luce	In seguito ad una crescita pari a 1 cm raggiunta dal coleoptile al buio, posizionare alla luce artificiale (o diurna) a 15.000 lux per 3-4 giorni
Temperatura	15-20°C
Momento di valutazione	Coleoptili completamente sviluppati (circa 1 settimana) allo stadio 09-11
Scala di valutazione	Vedere stadi di espressione del carattere 1.
Note	Si dovrebbero includere almeno due varietà testimone come controllo, in caso di test per la distinguibilità

Carattere 3: Pianta: portamento

Il portamento delle piante dovrebbe essere valutato guardando il portamento delle foglie e dei culmi di accestimento, utilizzando l'angolo formato dalle foglie più esterne ed i culmi di accestimento con un immaginario asse verticale.

Carattere 4: Pianta: frequenza di piante con foglie a bandiera ricurva

1	tutte le foglie a bandiera sono diritte
3	circa 1/4 delle piante presenta foglia a bandiera ricurva
5	circa 1/2 delle piante presenta foglia a bandiera ricurva
7	circa 3/4 delle piante presenta foglia a bandiera ricurva
9	tutte le foglie a bandiera sono ricurve

Carattere 9: Culmo: pubescenza del nodo superiore

3	5	7
debole	media	forte

Carattere 16: Gluma inferiore: forma della spalla (spighetta del terzo mediano della spiga)

1	3	5	7	9
inclinata	arrotondata	diritta	elevata	elevata con presenza di un 2° becco

Carattere 17: Gluma inferiore: larghezza della spalla (spighetta del terzo mediano della spiga)

Carattere 19: Gluma inferiore: curvatura del mucrone (spighetta del terzo mediano della spiga)

Carattere 21: Paglia: pienezza in sezione trasversale (a metà tra la base della spiga e l’ultimo nodo)

Carattere 27: Seme: lunghezza dei peli all’estremità (in vista dorsale)

Carattere 28: Seme: forma

Allegato 3

METODOLOGIA PER L'ESECUZIONE DELLA PROVA AGRONOMICA E QUALITATIVA

Numero di prove

I campi verranno realizzati, annualmente, in 3 località distribuite nel centro, sud e isole. Le analisi qualitative, se richieste dal richiedente, verranno condotte annualmente per ogni località.

Varietà testimoni

I testimoni dovranno essere rappresentati da almeno una varietà scelta tra le più certificate e potranno essere rivisti periodicamente, con l'accortezza di garantire alle varietà in iscrizione il confronto per un biennio con gli stessi testimoni. In fase di prima applicazione del protocollo le varietà testimoni saranno scelte tra le più conosciute o presenti nella collezione del CREA-DC.

Metodologia sperimentale

in convezionale: per le prove agronomiche verrà utilizzato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati, con almeno tre repliche e parcelle di 10m^2, seminate con seminatrici parcellari. La dose di semina per ogni varietà verrà determinata sulla base della germinabilità e del peso dei 1000 semi, in modo tale da garantire un investimento di semina di 200-250 semi germinabili per m^2. In ogni località di prova verrà adottata la migliore tecnica colturale in uso nell'areale applicando zero input di fertilizzanti.

in biologico: le prove verranno realizzate in aziende biologiche certificate. Verrà utilizzato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati, con almeno tre repliche e parcelle di 10m^2, seminate con seminatrici parcellari. La dose di semina per ogni varietà verrà determinata sulla base della germinabilità e del peso dei 1000 semi, in modo tale da garantire un investimento di semina di 250 semi germinabili per m^2. In ogni località di prova verrà adottata la migliore tecnica colturale in uso nell'areale applicando bassi input di fertilizzanti.

Durante il ciclo colturale e sul seme raccolto verranno effettuati i seguenti rilievi:

- Data di spigatura (giorni di differenza dal 1° aprile) (giorni);
- Altezza della pianta alla fioritura compresa spiga (cm);
- Allettamento alla raccolta: espressa con scala 0-9
- Danni da freddo: espressa con scala 0-9;
- Oidio: espressa con scala 0-9;
- Septoria: espressa con scala 0-9;
- Ruggine gialla: espressa con scala 0-9;
- Ruggine bruna: espressa con scala 0-9;
- Peso parcella (kg);
- Umidità alla raccolta (%);
- Peso ettolitrico (kg/hl);
- Peso 1000 semi (g)

Legenda: 0= assenza di danno; 9= danno massimo (da Corino et al. 1976).

La resistenza al freddo, oltre che dalle prove di campo, verrà pure valutata attraverso prove di laboratorio, seguendo la metodologia descritta da Borghi et al. (1986).

La valutazione della resistenza alle malattie fungine, oltre all'osservazione sulle avversità presenti in campo, verrà valutata, solo dietro richiesta dal richiedente, nell'ambito delle prove epidemiologiche di laboratorio, con infezione artificiale, allo stadio di plantula, con isolati diversi di ruggini ed oidio, secondo quanto descritto da Pasquini (1990).

La qualità tecnologica di ogni genotipo verrà determinata sul campione complesso derivante dalla miscela delle tre repliche di ogni località. In caso di richiesta di pastificazione sulla granella verranno determinati: il peso ettolitrico (metodo UNI EN ISO 7971 parte 1,2,3 -2009-), il peso dei 1000 semi (metodo ISO 520 oppure UNI 10266) ed il tasso in ceneri (metodo UNI EN ISO 2171 -2010-). Dopo la molitura verranno determinati sulla semola: il contenuto proteico (metodo Kjeldhal: ISO 20483 -2006- o metodo Dumas UNI CEN ISO/TS 16634 parte 2 -2009-), l'indice di glutine (metodo UNI 10690) gli indici di giallo e di bruno (determinati con il metodo colorimetrico a riflessione UNI CEN/TS 15465-2008-), l'alveogrammma (metodo UNI 10453) e la pastificazione sperimentale con relativa prova di cottura (metodo D'Egidio et al., 1993). Nel caso la destinazione d'uso sia la panificazione e/o prodotti da forno sulla granella verranno determinati: il peso ettolitrico (metodo UNI EN ISO 7971 parte 1,2,3 -2009-), il peso dei 1000 semi (metodo ISO 520 oppure UNI 10266) e la durezza del seme (metodo AACC 39-70A). La macinazione verrà effettuata dopo condizionamento differenziato in funzione della durezza del seme come descritto da Corbellini et al. (1998). Sulla farina verranno determinati il contenuto proteico (metodo AACC 39-11 oppure Kjeldhal metodo ISO 20483 -2006-), il volume di sedimentazione (metodo Preston et al.-

1982-), l'indice di caduta o Falling Number (metodo ISO 3093-1982), il farinogrammma (metodo ICC 115-D-1972), l'alveogrammma (metodo ICC 121-1992) ed il volume del pane (metodo AACC 10-10B).

In caso di altre destinazioni d'uso saranno valutati i parametri da analizzare e i relativi costi.

La valutazione della qualità tecnologica verrà effettuata anche mediante la determinazione elettroforetica delle componenti gliadiniche e gluteniniche (Dal Belin Peruffo et al., 1984 - Pogna et al., 1988) (allegato n° 4).

Valutazione dei risultati agronomici e limiti di ammissibilità

Dall'analisi dei dati ottenuti verrà espresso, per ogni varietà candidata, un valore agronomico e di utilizzazione. I dati relativi alle prove agronomiche saranno sottoposti ad analisi statistica della varianza. La valutazione agronomica è positiva quando l'indice della media del biennio della produzione (t/ha) della varietà candidata, calcolato sulla media complessiva dei testimoni, è superiore o uguale a 95.

Allegato 4

PROTOCOLLO TECNICO PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE VARIETÀ DI *Triticum turgidum* subsp. *turanicum* MEDIANTE ELETTROFORESI DELLE PROTEINE DI RISERVA DEL SEME.

Il pattern elettroforetico delle proteine di riserva di *Triticum turgidum* subsp. *turanicum* è parte della valutazione della qualità tecnologica, è nota infatti la correlazione esistente tra qualità del glutine profilo proteico.

La descrizione si basa sulla identificazione e classificazione di due gruppi di proteine di riserva: le gliadine e le glutenine. Entrambe sono proteine alcol solubili appartenenti al gruppo delle prolamine che differiscono però a livello di polimerizzazione.

Le gliadine sono proteine monomeriche e hanno pesi molecolari che variano tra i 30 e i 70 KDa. Le glutenine sono invece polimeri costituiti da più sub-unità legate da ponti disolfuro ed hanno una struttura molto complessa raggiungendo pesi molecolari molto elevati, da qui la necessità di adottare tecniche differenti di separazione elettroforetica in gel di poliacrilammide.
Nel primo caso la separazione delle frazioni proteiche avviene in condizioni native a pH acido (A-PAGE), nel secondo caso la corsa elettroforetica avviene in condizioni denaturanti a pH 8,6 (SDS-PAGE). Di seguito vengono riportati i protocolli analitici per la loro rilevazione.

ANALISI FRAZIONE GLUTENINICA (Glutenine APM): SDS-PAGE

Acrilamide (pura per elettroforesi)	Glicerolo
Bisacrilamide (pura per elettroforesi)	Acido cloridrico
Tris (hydroxymethyl-methylammina)	Sodio dodecilsolfato

Temed

Ammonio persolfato

β-Mercaptoetanolo

Acido acetico glaciale

Glycina

Pyronina G

Acido tricloroacetico

Etanolo

Coomassie Blue G-250

Coomassie Blue R-250

Attrezzatura

Cella elettroforetica verticale, alimentatore in grado di operare sia a voltaggio che ad amperaggio costante.

Reagenti

Tutti i reagenti devono essere di tipo “Analar” o di grado migliore.

Soluzioni

Soluzione estraente (solo glutenine)

Soluzione stock:

6,25 ml TRIS-HCl pH 6,8

12,05 ml acqua distillata

2 g SDS

10 mg Pyronina G

10 ml Glicerolo

Questa soluzione può essere conservata per 2 mesi a 4°C.

Immediatamente prima dell’uso preparare la soluzione estraente aggiungendo a 4,25 ml di soluzione stock 0,75 ml di β-Mercaptoetanolo.

Portare a volume con acqua (10 ml finali).

Soluzione estraente (glutenine dopo estrazione gliadine)

27,0 g Urea

3 ml di β-Mercaptoetanolo

10 g SDS

Si può procedere in successione alla estrazione sullo stesso individuo sia della frazione gliadinica sia della frazione gluteninica. In questo caso al pellet residuo della estrazione delle gliadine vengono aggiunti 0,5 ml di soluzione 2.1.2. Lasciare in incubazione per tutta la notte a temperatura ambiente. Gli estratti, scaldati in acqua bollente per 10 minuti, una volta raffreddati vengono centrifugati a 18000xg per 10 minuti. Il surnatante è utilizzato per la corsa elettroforetica.

Soluzione per gli elettrodi (Tris Glycina 1 M pH 8,3)

Soluzione stock:

141,1 g Glycina

30 g TRIS pH 8,3

10 g SDS

acqua distillata fino a 1l

Tenere al freddo. Prima dell'uso diluire 1:10 con acqua distillata.

Soluzioni per il gel:

Soluzione stock per il gel di corsa (TRIS HCl 1M pH 8,8)

121,1 g TRIS,

20 ml circa di HCl,

acqua distillata fino ad 1l

Questa soluzione può essere conservata per 2 mesi a 4°C.

Soluzione stock per il gel di allineamento (TRIS HCl 1M pH 6,8):

121,1 g TRIS,

78 ml circa di HCl,

acqua distillata fino ad 1l

Questa soluzione può essere conservata per 2 mesi a 4°C.

Soluzione stock acrilamide: sciogliere 40,02 g di acrilamide in acqua distillata (volume finale 100 ml).

Soluzione stock bis-acrilamide: sciogliere 0,5198 g di bis-acrilamide in acqua distillata (volume finale 130 ml).

Soluzione 1% APS: sciogliere 100 mg di APS in 10 ml di acqua distillata. Questa soluzione va preparata al momento.

Soluzione al 10% SDS: sciogliere 10 g di SDS in acqua distillata; portare ad un volume finale di 100 ml. Questa soluzione può essere conservata a 15°C per 2 mesi.

Soluzione colorante

a Coomassie Blue G-250 (0,25 g) + Coomassie Blue R-250 (0,75 g) in 100 ml di acqua.

b Acido tricloroacetico (55 g) + Acido acetico glaciale (65 ml) + Metanolo (180 ml) + soluzione 'a' (25 ml). Portare a volume (1000 ml) con acqua.

Procedura

Estrazione delle proteine

La farina proveniente da un singolo seme o da più semi viene trasferita in una provetta da 1,5 ml tipo Eppendorf, a questa si aggiunge la soluzione estraente (750 µl/70-80 mg di farina). Si lasciano riposare i campioni per circa due ore a temperatura ambiente. Gli estratti, scaldati in acqua bollente per 10 minuti, una volta raffreddati vengono centrifugati a 18000 xg per 10 minuti. Il surnatante è utilizzato per la corsa elettroforetica. I campioni estratti possono essere conservati per 3-4 gg a 4°C.

Preparazione del gel

Assemblare la cella elettroforetica secondo le istruzioni fornite dalla ditta costruttrice.

Gel di separazione (acrilamide 10%): Per la preparazione di 2 gel di 16 x 18 cm spessore 1,5 mm sono necessari 20 ml di soluzione stock acrilamide, 26 ml di soluzione stock bis-acrilamide, 30 ml di soluzione stock pH 8,8. Degasare la soluzione per 10 minuti dopodichè aggiungere 2 ml APS (1%), 0,8 ml SDS (10%), 40 µl TEMED. Versare la soluzione con cura evitando la formazione di bolle d'aria, lasciare polimerizzare a temperatura ambiente per circa 30 minuti.

Gel di allineamento (acrilamide 3%): 1,5 ml di soluzione stock acrilamide, 2,15 ml di soluzione stock bis-acrilamide, 2,5 ml di soluzione stock pH 6,8, 13,15 ml acqua distillata Degasare la soluzione per 10 minuti dopodichè aggiungere 0,750 ml APS (1%), 0,2 ml SDS (10%), 15 µl TEMED. Versare la soluzione e posizionare con cura il 'pettine' evitando la formazione di bolle d'aria. Lasciare polimerizzare per 2 ore a temperatura ambiente.

Condizioni corsa

Rimuovere il 'pettine' dal gel e sciacquare i pozzetti con la soluzione per gli elettrodi.

Riempire la cella con la soluzione per gli elettrodi e caricare i campioni nei pozzetti (10-20 µl). Mantenere la temperatura del tampone nella camera inferiore intorno ai 15°C.

La corsa elettroforetica nel gel di allineamento è condotta a corrente costante di circa 8 mA/cm^2. Quando la Pyronina G entra nel gel di separazione si aumenta l'amperaggio a 16 mA/cm^2 (voltaggio massimo 300V), la corsa ha termine quando il marcatore raggiunge il fondo.

Colorazione

Il gel viene rimosso dalla vasca e messo in una vaschetta con 250 ml di soluzione di fissaggio (15% TCA) per almeno 30 minuti. Si procede successivamente al lavaggio in acqua distillata e alla colorazione per tutta la notte a temperatura ambiente. La decolorazione, se necessaria, viene fatta mediante lavaggio in acqua per 2-3 ore.

Interpretazione dei risultati

Le glutenine APM sono codificate da geni posizionati sul braccio corto dei cromosomi del gruppo1: 1A, 1B e 1D per i frumenti esaploidi e 1A e 1B per i frumenti tetraploidi.

Ogni locus Glu-1 è responsabile della sintesi di due subunità differenti (x e y) che vengono sempre ereditate insieme, in alcuni casi però il gene per la subunità y non viene espresso come nel caso del locus Glu-A1 e di alcuni alleli del locus Glu-B1.

Le subunità gluteniniche codificate dai diversi alleli, presenti con maggiore frequenza nel germoplasma italiano (Pogna et al. 1989) e numerate secondo la nomenclatura adottata da Payne et al. 1983 sono riportate nella tabella seguente:

Glu-A1	Glu-B1	Glu-D1
Nullo	7	2+12
1	20	5+10
2*	7+8	5+12
	7*+8	
	7+9	
	6+8	
	17+18	

Nomenclatura delle bande (Glutenine APM) e riconoscimento degli alleli corrispondenti.

ANALISI FRAZIONE GLIADINICA: A-PAGE pH 3,1

Attrezzatura

Cella elettroforetica verticale, alimentatore in grado di operare sia a voltaggio che ad amperaggio costante.

Reagenti

Tutti i reagenti devono essere di tipo "Analar" o di grado migliore.

Acrilamide (pura per elettroforesi)	Acido tricloroacetico
Bisacrilamide (pura per elettroforesi)	Etanolo
Acido acetico glaciale	2-Cloroetanolo
Solfato ferroso	Urea
Acido ascorbico	Coomassie Blue G-250
Perossido di idrogeno	Coomassie Blue R-250
Pyronina G	

Soluzioni

Soluzione estraente (deve essere tenuta a freddo)

Pyronina G (0,05% w/v

in 2-Cloroetanolo (25% v/v)

Soluzione gel Acrilammide 12,4% (2 gel 16 x 18 cm spessore 1,5 mm)

Urea 9,6 g

Acrilammide soluzione 40 % 23,25 ml

Bisacrilammide soluzione 2 % 15 ml

Acido Ascorbico 80 mg

Ferro Solfato (80 mg in 250 ml H2O) 3,5 ml

Acido acetico 0,6 ml

Acqua fino a un volume finale di 80 ml

Polimerizzare con:

H2O2 (611 µl in 10 ml di H2O) 55 µl / 40 ml soluzione di Acrilammide

Soluzione per gli elettrodi

Vasca superiore: 700 ml di acqua distillata + 1 ml Acido Acetico

Vasca inferiore: 4 l di acqua distillata + 10 ml Acido Acetico

Soluzione colorante

a Blue R-250 (1 g) + 100 ml di etanolo.

b Acido tricloroacetico (100 g) + 1000 ml di acqua distillata + soluzione ‘a’ (20ml).

Estrazione delle proteine

La farina proveniente da un singolo seme o da più semi viene trasferita in provette da 1,5 ml tipo Eppendorf, a questa viene aggiunta la soluzione estraente (200 µl/70-80 mg di farina). Si lascia riposare tutta la notte a temperatura ambiente. Gli estratti vengono centrifugati a 18000 xg per 10 minuti. Il surnatante viene utilizzato per la corsa elettroforetica. I campioni estratti possono essere conservati per 3-4gg a 4°C.

Preparazione del gel

Assemblare la cella elettroforetica secondo le istruzioni fornite dalla ditta costruttrice.

Per la polimerizzazione viene utilizzata una soluzione allo 0,6% di perossido di idrogeno (55 µl per 40 ml di soluzione). Agitare rapidamente, versare tra i vetri la soluzione e posizionare il ‘pettine’ per la formazione dei pozzetti in cui verranno caricati i campioni da analizzare. La polimerizzazione sarà completata in circa 10-15 minuti.

Condizioni di corsa

Rimuovere il ‘pettine’ dal gel e sciacquare i pozzetti con la soluzione per gli elettrodi.

Riempire la cella con la soluzione per gli elettrodi e caricare i campioni nei pozzetti (10-20 μl). Mantenere la temperatura del tampone nella camera inferiore intorno ai 18°C.

La corsa elettroforetica è condotta a 500 Volt costanti (per un gel lungo 16 cm e spesso 1,5 mm) per h 3,45.

In questo sistema l’anodo è all’origine e quindi la polarità del campo elettrico va aggiustata di conseguenza.

Colorazione

Il gel viene rimosso dalla vasca e messo in una vaschetta con 200 ml di soluzione colorante. La colorazione procede per tutta la notte a temperatura ambiente. La decolorazione, se necessaria, viene fatta mediante lavaggio in acqua per 2-3 ore.

Interpretazione dei risultati

L’identificazione delle bande proteiche viene fatta misurando le loro mobilità relative secondo la nomenclatura adottata da Bushuk e Zillman (1978).

Frumento tenero e Spelta: come varietà standard vengono utilizzate i frumenti teneri Morandi e Pricama caratterizzate da polimorfismo sia livello delle γ-gliadine (allele γ-40 e γ-43,5 rispettivamente) e sia delle glutenine ad alto peso molecolare.

Frumento duro: le varietà standard utilizzate per la classificazione delle γ-gliadine e delle glutenine sono Creso (allele γ-45) e Latino (allele γ-42).

Bibliografia

Bushuk W., Zillman R. R. 1978. Wheat cultivar identification by gliadin elettrophoregrams. I Apparatus, method and nomenclature. Can. J. of Plant Sci. 58: 277-301.

Morel M.H. 1994. Acid-Polyacrilamide gel electrophoresis of wheat glutenins: a new tool for the sparation of high and low molecular weight subunits.Cer. Chem. ,71(3):238-242.

Payne P.I., Lawrence G.J. 1983. Catalogue of alleles for the complex gene loci , Glu-A1, Glu-B1, and Glu-D1, which code for the high-molecular-weight subunits of glutenin in hexaploid wheat. Cer. Res. Comm. , 11: 229-241.

Dal Belin Peruffo, A. Pogna et.al. 1984. Diagrammi elettroforetici delle gliadine e chiave di identificazione delle varietà di grano tenero iscritte nel registro dellle varietà. Sementi Elette IV:3-9.

Dal Belin Peruffo, A. Pogna et.al. 1986. Diagrammi elettroforetici delle gliadine e chiave di identificazione delle varietà di grano duro iscritte nel registro dellle varietà. Sementi Elette III:3-17.

Pogna A. et al. 1989. The high-molecular-weight subunits of glutenin in common wheat

cultivars grown in Italy. J. Genet & Breed., 43: 17-24.

Jackson E. A. et al. 1996. Proposal for combining the classification sistems of alleles of Gli-1 and Glu-3 loci in bread wheat (Triticum aestivum L.) J.Genet.& Breed., 50:321-336.

Wrigley C.W., Autran J.C. and Bushuk W. 1982. Identification of cereal varieties by gel electrophoresis of the grain protein. Adv. in Cer. Sci. and Technol. 5: 211-259.

TG/ 3/ 10 (proj.) Wheat, 94-05-19 UPOV.

Allegato 5

PROTOCOLLO TECNICO PER LA CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE DELLE VARIETÀ DI *Triticum turgidum* subsp. *turanicum* MEDIANTE MICROSATELLITI O SSR (Simple Sequence Repeats)

La descrizione del profilo molecolare è uno dei metodi d'elezione per la caratterizzazione varietale in molte specie. I loci genomici scelti per questo tipo di analisi sono i cosiddetti microsatelliti o SSR (Simple Sequence Repeats).

Essi sono costituiti da brevi sequenze ripetute di 2-5 nucleotitdi (es: ATATATATAT; CGTCGTCGTCGT) sparse nel genoma. Le sequenze adiacenti ai microsatelliti sono generalmente conservate all'interno degli individui della stessa specie, ciò permette la selezione di primer specifici per l'amplificazione del frammento di interesse mediante PCR (Polymerase Chain Reaction). Gli alleli, a carattere codominante, sono identificati dalla lunghezza del frammento espressa in paia di basi. L'amplificazione di questi frammenti mediante l'uso della PCR e la loro separazione mediante elettroforesi darà origine ad un profilo tipico per ciascun individuo/varietà, utile per la sua identificazione.

Gli SSR permettono:

- la catalogazione delle diverse accessioni;
- la creazione di un database con i dati ottenuti, da affiancare ai dati morfologici raccolti nella scheda descrittiva;
- l'automazione della procedura di analisi.

Scopo

Scopo della prova è la descrizione del profilo molecolare di varietà di Triticum turgidum Subsp. Turanicum.

Il profilo molecolare sarà ottenuto dallo studio di un numero adeguato di microsatelliti ben distribuiti nel genoma e con un elevato livello di polimorfismo. L'analisi si eseguirà in entrambi gli anni di prova, al termine dei quali il profilo molecolare sarà incluso nella scheda descrittiva delle nuove varietà a complemento della caratterizzazione morfofisiologica.

Materiali

Marcatori SSR (Simple Sequence Repeats)

Il protocollo analitico adottato fa riferimento al Metodo di analisi 8.10.2 (DNA based method - Triticum) pubblicato nelle Norme ISTA 2019 (International Seed Testing Association) che prevede l'impiego di 14 marcatori SSR prescritti a cui è possibile aggiungere di ulteriori per approfondire la descrizione varietale. I 14 marcatori analizzati sono distribuiti nell'intero genoma della specie Triticum.

Campione di analisi

Per la caratterizzazione varietale l'analisi dovrà essere condotta sia a partire da singoli semi/plantule che da pool di individui ottenuti da una miscela di semi/plantule. Il confronto tra i profili ottenuti dai singoli individui e dai pool permetterà di valutare la composizione e l'omogeneità della varietà in iscrizione.

Durante il secondo anno di prova l'analisi verrà ripetuta sul nuovo campione di seme inviato, ciò consentirà di confermare la stabilità genetica del materiale.

Metodi

Estrazione degli acidi nucleici

Gli acidi nucleici potranno essere estratti sia da seme che da plantule di circa 10 giorni secondo il protocollo proposto da Doyle e Doyle (1990) che prevede l'utilizzo di cetyltrimethylammonium bromide (CTAB), un detergente ionico in grado di formare complessi insolubili con gli acidi nucleici in determinate concentrazioni saline della soluzione di estrazione. In alternativa potranno essere utilizzati kit di estrazione commerciali o ulteriori protocolli di estrazione opportunamente valutati.

Reazione di Amplificazione e sistemi di rilevazione

Data la grande varietà di protocolli disponibili per la reazione di amplificazione e dei sistemi di rilevazione (elettroforesi su gel, elettroforesi capillare) si ritiene inopportuno stabilire una procedura analitica rigida, perciò per l'allestimento delle analisi sarà possibile utilizzare protocolli diversi, fermo restando l'impiego del pannello di microsatelliti selezionati.

L'impiego congiunto di marcatori di peso molecolare e di varietà a profilo noto consentirà la valutazione della qualità delle amplificazioni ottenute in ciascuna analisi e la ripetibilità delle misure dei frammenti per ogni marcatore nei due anni di prova.

Elaborazione dati

I dati ottenuti per le nuove varietà verranno rielaborati grazie all'utilizzo di software specifici per la valutazione delle distanze genetiche (Felsenstein, J. 2005. Department of Genome Sciences, University of Washington, Seattle.; Peakall R. and Smouse P.E. Mol. Ecol. Notes. (2006) 6: 288-295).

I profili molecolari delle varietà saranno conservati in un database del laboratorio CREA-DC di Tavazzano (LO) e consentiranno di completare la descrizione della varietà in aggiunta ai dati morfofisiologici.

Bibliografia

Doyle and Doyle (1990). Focus 12:13-15.

International Rules for Seed Testing 2019 (ISSN 2310-3655)

Song et al. (2005). Development and mapping of microsatellite (SSR) markers in wheat. Theoretical and Applied Genetics 110, 550–560

Eujayl et al. (2002). Isolation of EST-derived microsatellite markers for genotyping the A and B genomes of wheat. Theoretical and Applied Genetics 104, 399–407

Röder et al. (1998). A microsatellite map of wheat. Genetics 149, 2007–2023

Peakall, R. and Smouse P.E. (2012) Bioinformatics 28, 2537-2539

Felsenstein, J. 1989. PHYLIP - Phylogeny Inference Package (Version 3.2). Cladistics 5: 164-166

Allegato 6

COSTI UNITARI (IL COSTO DEI TESTIMONI È INCLUSO NEL COSTO UNITARIO PER CAMPIONE IN PROVA, I COSTI SI INTENDONO IVA INCLUSA)

A	**Spese generali di coordinamento –**	€ 350,00
B	**Descrittiva**	
b1	Varietà (in campo) - per parcella	€ 450,00
B2	alternatività (varietà autunnali) – per parcella	€ 50,00
C	**Agronomica**	
c1	Varietà (in campo) - per parcella	€ 80,00
D	**Analisi molecolre**	
d1	per campione	€ 390
E	**Resistenza al freddo**	
e1	per campione	€ 70,00

	Pastificazione (solo su richiesta del richiedente)	
f1	*Ceneri, macinazione, cont. proteico, test di sedimentazione, alveogramma, glutine secco, gluten index, colore, pastificazione, e umidità semola* **-** per campione	€ 380,00
f2	*Panificazione* **-** per campione (solo su richiesta del richiedente)	€ 160,00
f3	*Analisi elettroforetica (per campione)*	€ 100
G	**Resistenza alle malattie** (solo su richiesta del richiedente)	
g1	*Oidio e Ruggini*	€ 100,00

COSTI DELLE PROVE PER L'ISCRIZIONE DI NUOVI VARIETÀ O IBRIDI DI CEREALI A PAGLIA AL REGISTRO (PER ANNO E PER VARIETÀ) (Euro)

Specie	*Spese generali di coordinamento*	*Prova Descrittiva*		*Prova Agronomica*		*Analisi di laboratorio*	*Analisi di laboratorio*			*Costo totale*
	A	B		C		D Varietà o [d1x1]	E [e1x1]	F [f1,2,3x1x3]	G [g1]	
Triticum turgidum subsp. turanicum	350,00	500,00	[(b1x2) + (b3x1)]	720,00	[c1x3x3]	390	70,00	-	-	**2.030,00**

19A06993

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

DECRETO 17 ottobre 2019.

Integrazione al decreto 8 novembre 1968, recante: «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea sita nel territorio del comune di Pisciotta.».

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice per i beni culturali ed il paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106;

Visto quanto già disciplinato con il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» che prevede l'istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall'11 luglio 2016;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 160 del 12 luglio 2018), convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione «Ministero per i beni e le attività culturali» ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», così come comunicato dalla Direzione generale organizzazione con la circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 184 del 7 agosto 2019, entrato in vigore il 22 agosto 2019, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei conti in data 30 agosto 2019 al n. 1-2971, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio (di seguito «Direzione generale ABAP»);

Visto l'art. 1, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 222 del 21 settembre 2019), ai sensi del quale la denominazione «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione «Ministero per i beni e le attività culturali», così come comunicato dalla Direzione generale organizzazione con la circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1968, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea sita nel territorio del Comune di Pisciotta»;

Visto l'atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, emanato dalla Direzione generale ABAP con prot. n. 33502 del 21 dicembre 2018;

Vista la nota prot. n. 217 del 3 gennaio 2019, con la quale la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio (di seguito «Soprintendenza ABAP») per le Province di Salerno e Avellino ha trasmesso la bozza dell'integrazione con la specifica disciplina d'uso della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1968, redatta in adempimento all'atto di indirizzo di cui sopra;

Vista la nota prot. n. 5317 del 21 dicembre 2019, con la quale la Direzione generale ABAP ha trasmesso alla Regione Campania la proposta di «Integrazione, ai sensi dell'art. 141-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio», della vigente dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del territorio comunale di Pisciotta (SA) di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1968, con la specifica disciplina d'uso intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio tutelato. Prima fase: zone agricole», al fine di acquisirne il relativo parere;

Acquisito in data 15 marzo 2019, il parere della Regione Campania prot. n. 171724 sulla proposta di integrazione, reso ai sensi dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004;

Visto il riscontro al parere della regione da parte della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 9397 del 29 marzo 2019, con controdeduzioni;

Considerato che la Soprintendenza competente ha provveduto, con nota prot. n. 8789 del 12 aprile 2019, a dare avvio al procedimento trasmettendo tutta la documentazione al Comune di Pisciotta per la pubblicazione all'albo pretorio e che quest'ultimo ha dato comunicazione di avvenuta pubblicazione con nota prot. n. 3264 del 16 aprile 2019;

Visto il parere del Comitato tecnico scientifico per il paesaggio (di seguito «Comitato»), reso ai sensi dell'art. 141, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004, con verbale n. 3, nella seduta del 9 ottobre 2019, acquisito al protocollo della Direzione generale ABAP con n. 28865 del 15 ottobre 2019;

Viste le osservazioni presentate da enti e privati ai sensi dell'art. 139, comma 5 del decreto legislativo n. 42/2004;

Viste le controdeduzioni in merito alle osservazioni di cui al punto precedente, inviate dalla Soprintendenza competente in data 9 ottobre 2019, con nota prot. n. 21902, e precisate con successiva nota prot. n. 22084 dell'11 ottobre 2019 (il cui contenuto è stato anticipato in via breve nel corso della seduta del Comitato sopra citato del giorno 9 ottobre 2019), con le quali si accoglie parzialmente quanto richiesto dal Comune di Pisciotta con le proprie osservazioni di cui alla delibera di giunta comunale n. 81 del 12 agosto 2019, trasmesse con nota prot. n. 18319 del 20 agosto 2019;

Considerato che il presente provvedimento di integrazione origina dalla urgente necessità di definire, al fine di salvaguardare un'area di alto valore paesaggistico ancora pressocché integra, una adeguata disciplina d'uso, ai sensi dell'art. 141-*bis* del decreto legislativo n. 42/2004, per il territorio comunale compreso all'interno della perimetrazione della vigente dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al sopracitato decreto ministeriale risalente all'anno 1968;

Considerato che la valenza paesaggistica prevalente riconosciuta al territorio oggetto del presente provvedimento, motivo fondante della Dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1968, è costituita dalla densa e diffusa presenza di piante di ulivo uniche in Italia, appartenenti alla *cultivar* dell'ulivo pisciottano, la cui coltivazione in questo tratto di costa cilentana è di attestazione plurisecolare se non millenaria, e si estende dalla spiaggia fino alla sommità delle colline;

Considerato che tali uliveti sono ancora oggi in buona parte produttivi e costituiscono elemento diffuso e fondante della configurazione del paesaggio agrario storico, punteggiato da costruzioni rurali tradizionali isolate e da casali storici e ancora solo sporadicamente interessato da recenti interventi edilizi incongrui;

Considerato che la disciplina d'uso prevista mira ad assicurare, in particolare, la salvaguardia delle aree agricole della fascia costiera di Pisciotta, caratterizzate dall'esteso ammanto di uliveti secolari di cui sopra, dalla macchia mediterranea diffusa, da un susseguirsi di ripidi fronti collinari, da una fitta rete di valloni, solcati da corsi d'acqua a regime torrentizio, alcuni dei quali tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 42/2004, dalla presenza di terrazzamenti, ciglioni e muri a retta del tipo a secco, onde mantenerne la qualità distintiva che a suo tempo ha motivato il riconoscimento dell'alto valore paesaggistico che ancora oggi la contraddistingue e la conseguente dichiarazione del notevole interesse pubblico della stessa, nelle more della ulteriore predisposizione di specifiche disposizioni d'uso per l'intera estensione dell'area sottoposta a tutela dal decreto ministeriale 8 novembre 1968;

Considerato che l'area distinta dai caratteri sopra descritti, corrisponde agli ambiti territoriali già identificati dal Piano regolatore generale (approvato dalla Comunità montana del Lambro e Mingardo di Futani con decreto del 21 giugno 1993, pubblicato nel B.U.R.C. n. 32 del 12 luglio 1993) e dallo stesso identificati come zone agricole E3 ed E4, ivi comprese le zone E2 e D1 che il medesimo Piano regolatore generale (di seguito «PRG») inserisce entro il perimetro delle zone E3 (con sovrapposizione delle relative grafie), nonché le zone E6 intercluse, e che le restanti porzioni di territorio ad utilizzazione agricola, non caratterizzate dalla presenza degli uliveti, corrispondono a quelle classificate dal vigente PRG come E1 e ritenuto utile pertanto avvalersi, cartograficamente, dei relativi perimetri;

Considerata la presenza nel territorio oggetto del presente provvedimento di ulteriori significative componenti del paesaggio pisciottano tra cui: le torri costiere costruite alla fine del cinquecento a difesa delle coste e dei centri abitati dalle incursioni provenienti dal mare, il tracciato della ferrovia storica realizzata alla fine dell'ottocento, i sentieri panoramici e le significative evidenze archeologiche riferibili a età ellenistica e romana, tra cui il Cenotafio di Palinuro, posto sulla costa nella parte meridionale del territorio comunale e compreso nell'area del presente provvedimento;

Considerato che delle torri citate, la Ficaiola e dell'Acquabianca sono state da tempo dichiarate di interesse culturale, rispettivamente con d.d.r. n. 51 del 28 marzo 2006 e d.d.r. n. 485 del 13 marzo 2009, che la torre Valle di Marco, realizzata sui resti del citato Cenotafio di Palinuro, è stata dichiarata di interesse archeologico con D.S.R. n. 385 del 30 gennaio 2018, e che nel 2018 è stato avviato il procedimento di vincolo della torre Fiumicello, che si è concluso con d.c.r. n. 474 del 7 novembre 2018;

Considerato che il territorio del Comune di Pisciotta, a ulteriore attestazione dei valori da esso espressi, è inserito interamente all'interno del perimetro del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e che, insieme ai vicini siti archeologici di Paestum e Velia e alla Certosa di Padula, dal 1998 è iscritto come «paesaggio culturale» nell'elenco dei siti mondiali Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco;

Considerato che i confini dell'area oggetto del presente provvedimento di integrazione della Dichiarazione di notevole interesse pubblico, così come identificati dal decreto ministeriale 8 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 novembre 1968, sono

i seguenti: mar Tirreno, confini comunali di Ascea fino alla strada regionale n. 447 (ex s.s.), detta strada fino al confine del Comune di Centola, confini comunali di Centola fino al mare e che tale perimetrazione così definita non contiene elementi di ambiguità e può essere recepita e confermata integralmente ai fini della imposizione della disciplina d'uso del territorio tutelato;

Ritenuto che all'interno dell'area delimitata come da planimetria di cui all'allegato B - «Cartografia - Tavola unica», sia necessario, considerato l'alto pregio paesaggistico del territorio costiero del Comune di Pisciotta, come riconosciuto dalla vigente dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1968, integrare la citata dichiarazione, ai sensi dell'art. 141-*bis* del decreto legislativo n. 42/2004, con le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e dai caratteri peculiari di detto territorio, dando priorità alla disciplina relativa alla superficie contraddistinta nel citato PRG come «zona agricola - E», in larga parte costituita dalla sottozona «E3 - oliveti e castagneti», coincidente con la tipologia di paesaggio agrario che maggiormente connota l'ambito tutelato e dalla quale trovano scaturigine e sostanza le ragioni stesse del provvedimento di tutela, provvedimento che esplicitamente fa riferimento al «maestoso ammanto di ulivi secolari, che si spinge fin sullo arenile, conferendo al paesaggio un singolare aspetto agreste spiccatamente mediterraneo»;

Ritenuto di poter procedere con l'accoglimento parziale delle osservazioni formulate dal Comune di Pisciotta tramite delibera di giunta comunale n. 81 del 12 agosto 2019, così come indicato dalla Soprintendenza competente nelle note e comunicazioni già richiamate e approvato dal Comitato nella seduta del 9 ottobre 2019, provvedendo di conseguenza a modificare come di seguito indicato l'art. 1, commi 7 e 11, della disciplina contenuta nell'integrazione:

art. 1, comma 7: dopo il periodo «non è consentita l'apertura di nuove strade, salvo eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie al tracciato di quelle già esistenti o già autorizzate», si aggiunge «sono altresì fatti salvi due brevi tratti di strada, uno carrabile che consentirà di pedonalizzare il lungomare di Marina di Pisciotta (collegando il vecchio tracciato ferroviario e la parte settentrionale di via Acquabianca), e l'altro pedonale, che permetterà sul versante ovest di riservare la galleria ferroviaria al solo traffico carrabile»;

art. 1, comma 11: al secondo alinea il periodo «l'adeguamento igienico delle unità abitative del personale», è sostituito da «l'adeguamento igienico dei servizi centralizzati e delle unità abitative del personale»;

Visto, considerato e ritenuto tutto quanto sopra riportato;

Decreta:

la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del territorio comunale di Pisciotta (SA), di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1968, è integrata, ai sensi dell'art. 141-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio», con la specifica disciplina d'uso, contenuta nell'allegato A - «Relazione generale e disciplina d'uso», che è parte integrante del presente provvedimento con l'unita cartografia di cui all'allegato B - «Cartografia - Tavola unica», intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio tutelato, con particolare riferimento alla salvaguardia delle aree agricole della fascia costiera di Pisciotta, nelle more della ulteriore predisposizione di specifiche disposizioni d'uso per l'intera estensione dell'area sottoposta a tutela dal decreto ministeriale 8 novembre 1968, che rimane comunque sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

Sono parte integrante del presente decreto i seguenti elaborati:

allegato A - «Relazione generale e disciplina d'uso»;

allegato B - «Cartografia - Tavola unica».

La documentazione sopraelencata è consultabile sui siti web istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi dell'art. 140, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Salerno e Avellino provvederà alla trasmissione al Comune di Pisciotta (SA) del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, ai fini dell'adempimento, da parte del comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente, secondo le modalità di cui agli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, 17 ottobre 2019

Il direttore generale: GALLONI

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, è pubblicato sul sito web del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo all'indirizzo www.beniculturali.it nella sezione avvisi e circolari (www.beniculturali.it/avvisi) e in Amministrazione Trasparente e sul sito web della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Salerno e Avellino all'indirizzo http://ambientesa.beniculturali.it

19A06994

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 ottobre 2019.

Integrazione della determina n. 1388/2019 del 16 settembre 2019, relativa al medicinale per uso umano «Vytorin». (Determina n. DG/1514/2019)

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326 che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Capo IV (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, in particolare il Capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la determina AIFA n. 1388/2019 del 16 settembre 2019 recante «Rinegoziazione delle condizioni dell'accordo negoziale relativamente al medicinale per uso umano "Vytorin"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 237 del 9 ottobre 2019;

Considerato che occorre integrare il suddetto provvedimento con il dettaglio delle modalità di versamento degli importi di *pay-back,* così come quantificati nell'allegato 1 del predetto provvedimento;

Visti gli atti d'Ufficio;

Determina:

Art. 1.

Integrazione della determina AIFA n. 1388/2019 del 16 settembre 2019

È integrata, nei termini che seguono, la determina AIFA n. 1388/2019 del 16 settembre 2019 recante «Rinegoziazione delle condizioni dell'accordo negoziale relativamente al medicinale per uso umano "Vytorin"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 237 del 9 ottobre 2019:

all'art. 1. *(Rinegoziazione delle condizioni dell'accordo negoziale - ex art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 158/2012)*

dopo la locuzione:

«La modalità di riduzione di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale viene concordata nel rimborso alle regioni da parte della società Neopharmed Gentili S.p.a. di un importo una tantum a titolo di *pay-back,* pari a euro 594.151,5 come indicato nell'Allegato 1 alla presente determina, che costituisce parte integrante del provvedimento.»

è aggiunto il seguente inciso:

«I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica tranche entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina. I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle "Modalità di versamento del *pay-back* 1,83% 2° semestre 2018 - alle regioni", specificando comunque nella causale: "Somme dovute per il pagamento tramite *pay-back* per la specialità medicinale VYTORIN - determina n. 1388/2019".»

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 ottobre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A06967

DETERMINA 16 ottobre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yargesa» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1510/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determina n. 1106 del 7 giugno 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 4 luglio 2017, relativa alla classificazione del medicinale «Yargesa» (miglustat) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda presentata in data 25 marzo 2019 con la quale la società Piramal Critical Care B.V. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. n. 045318019/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-10 maggio 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 22-24 maggio 2019;

Vista la deliberazione n. 19 in data 7 agosto 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale YARGESA (miglustat) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Indicazione terapeutica oggetto della negoziazione:

«Yargesa» è indicato per il trattamento orale della malattia di Gaucher di tipo 1 in pazienti adulti con sintomatologia da lieve a moderata. «Yargesa» può solo essere utilizzato per il trattamento di pazienti per i quali la terapia di sostituzione enzimatica non è appropriata (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Confezione:

100 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 84 x 1 capsule (dose unitaria) - A.I.C. n. 045318019/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.145,92

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.900,18

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Yargesa» (miglustat) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - secondo a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Yargesa» (miglustat) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, pediatra, neurologo (RRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 ottobre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A06968

DETERMINA 16 ottobre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rubraca» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1508/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della

salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determina n. 1160/2018 del 25 luglio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 del 13 agosto 2018, relativa alla classificazione del medicinale «Rubraca» (rucaparib) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda presentata in data 12 febbraio 2019 con la quale la società Clovis Oncology Ireland Ltd ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. nn. 046645014/E, 046645026/E e 046645038/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-7 giugno 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23-25 luglio 2019;

Vista la deliberazione n. 23 in data 16 settembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RUBRACA (rucaparib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

indicazione terapeutica rimborsata dal Servizio sanitario nazionale: «Rubraca è indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con recidiva platino sensibile di carcinoma ovarico epiteliale ad alto grado, delle tube di Falloppio o peritoneale primario, in risposta (risposta completa o parziale) dopo chemioterapia a base di platino»;

indicazione terapeutica autorizzata e non rimborsata dal Servizio sanitario nazionale: «Rubraca è indicato come trattamento monoterapico di pazienti adulte con carcinoma ovarico epiteliale di alto grado, delle tube di Falloppio o peritoneale primario con mutazione di BRCA (germinale e/o somatica), platino sensibile, in recidiva o progressione, precedentemente trattate con due o più linee chemioterapiche a base di platino e che non sono idonee a tollerare ulteriore chemioterapia a base di platino».

Confezione: 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 60 compresse - A.I.C. n. 046645014/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4.598,85.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7.590,00.

Confezione: 250 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 60 compresse - A.I.C. n. 046645026/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4.598,85.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7.590,00.

Confezione: 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 60 compresse - A.I.C. n. 046645038/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4.598,85.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7.590,00.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rubraca» (rucaparib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 ottobre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A06970

DETERMINA 16 ottobre 2019.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Lenvima». (Determina n. DG/1506/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la società Eisai Europe Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità della nuova indicazione;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14-16 gennaio 2019;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 1°- 3 luglio 2019;

Vista la deliberazione n. 23 in data 16 settembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale LENVIMA (lenvatinib):

«Lenvima» è indicato come monoterapia per il trattamento del carcinoma epatocellulare (Hepatocellular Carcinoma, *HCC)* avanzato o non operabile negli adulti che non hanno ricevuto una precedente terapia sistemica (vedere paragrafo 5.1).

è rimborsata come segue:

Confezione:

4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (Poliammide/alluminio/PVC/alluminio) - 30 capsule;

A.I.C. n. 044200018/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1.874,87;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.094,28;

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma *web* – all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma *web*, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio.

Le presenti condizioni negoziali devono intendersi novative delle condizioni recepite con determina AIFA n. 718 del 25 maggio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 2016, limitatamente alla confezione avente A.I.C. n. 044200018 che, pertanto si estingue *in parte qua*.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura per la nuova indicazione terapeutica oggetto della negoziazione del medicinale «Lenvima» (lenvatinib) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti –oncologo, epatologo, gastroenterologo, (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 ottobre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A06972

DETERMINA 31 ottobre 2019.

Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità. (Determina n. DG/1635/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 21 novembre 2003, n. 326»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed, in particolare, l'art. 36;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva n. 2003/94/CE' e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *s)*, secondo periodo, del decreto legislativo n. 219/2006 sopra citato, ai sensi del quale «non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al medesimo fine, l'Agenzia italiana del farmaco, dandone previa notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità»;

Visti, in particolare gli articoli 34, comma 6, e 105, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 sopra citato;

Visto il documento della Commissione europea sull'obbligo di fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza di medicinali, approvato in sede di riunione tecnica *ad hoc* nell'ambito del comitato farmaceutico sulla carenza di medicinali il 25 maggio 2018;

Considerato che, come riconosciuto da tale documento, gli Stati membri possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o per far fronte a tale situazione limitando la libera circolazione delle merci nell'ambito dell'UE, introducendo in particolare limitazioni alla fornitura di medicinali da parte dei distributori all'ingrosso verso operatori in altri Stati membri, purché queste restrizioni siano giustificate in funzione della tutela della salute e della vita delle persone prevenendo l'insorgere della carenza di medicinali;

Vista la determina AIFA n. 810 del 17 maggio 2019, recante «Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 2019;

Ravvisata la necessità di garantire la più adeguata disponibilità possibile sul territorio del medicinale ONGENTYS (A.I.C. n. 044932034) al fine di contenere le criticità derivanti dall'imminente carenza del medicinale, come rappresentato dal titolare A.I.C. ad AIFA in data 2 ottobre 2019, con decorrenza prevista a partire dal 15 novembre 2019;

Tenuto conto che lo stato di carenza del medicinale «Ongentys» si verificherà contestualmente in tutti i paesi nei quali il medicinale è commercializzato, con conseguenti minori possibilità di dare corso alla procedura di importazione del medicinale analogo autorizzato all'estero;

Considerato l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti delle mancate forniture di medicinali di cui al citato art. 105, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 219/2006;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a tutela della saluta pubblica, aggiornare la lista allegata alla determinazione n. 810 del 17 maggio 2019 con cui è stata adottata la misura di blocco temporaneo delle esportazioni dei medicinali ivi inseriti, al fine di garantire un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di cura sul territorio nazionale;

Informato il Ministero della salute in data 30 ottobre 2019;

Determina:

Art. 1.

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e garantire un assortimento del medicinale sufficiente a rispondere alle esigenze di cura sul territorio nazionale, è disposto il blocco temporaneo delle esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto di competenza, da parte del titolare dell'A.I.C., dei medicinali inseriti nella lista allegata alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante. Con il presente provvedimento, per potenziale rischio di carenza o indisponibilità, è inserito nell'elenco il medicinale «Ongentys» 50 mg capsule rigide, 30 capsule - A.I.C. 044932034 - titolare A.I.C. Bial-Portela & CA., S.A.

2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato dall'Agenzia tenuto conto dell'evoluzione della disponibilità dei medicinali e viene pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA.

Art. 2.

La presente determina è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sul portale istituzionale dell'AIFA.

Roma, 31 ottobre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

ALLEGATO

Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità (art. 1, c. s del decreto legislativo n. 219/2006) aggiornato al 31 ottobre 2019.

Nome medicinale	Numero A.I.C.	Descrizione confezione	Titolare AIC
SINEMET®	023145016	250 mg + 25 mg compresse, 50 compresse divisibili	MSD Italia S.r.l.
SINEMET®	023145028	100 mg + 25 mg compresse, 50 compresse divisibili	MSD Italia S.r.l.
SINEMET®	023145030	200 mg + 50 mg compresse a rilascio modificato, 30 compresse	MSD Italia S.r.l.
SINEMET®	023145042	100 mg + 50 mg compresse a rilascio modificato, 50 compresse	MSD Italia S.r.l.
QUESTRAN®	023014018	4 g. polvere per sospensione orale, 12 bustine	Cheplapharm Arzneimittel GmbH
FAMOTIDINA EG®	034433096	40 mg compresse rivestite con film, 10 compresse in blister	E.G. Sp.a.
ONGENTYS®	044932034	50 mg capsule rigide, 30 capsule	Bial-Portela & CA., S.A

19A06995

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Salmeterolo e Fluticasone Genetic»

Estratto determina n. 1509/2019 del 16 ottobre 2019

Medicinale: SALMETEROLO E FLUTICASONE GENETIC.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a., via G. Della Monica 26 - 84083 - Castel San Giorgio (SA) - Italia.

Confezioni:

«25 microgrammi/50 microgrammi/dose predosata, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore in AL da 120 erogazioni - A.I.C. n. 046084012 (in base 10);

«25 microgrammi/125 microgrammi/dose predosata, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore in AL da 120 erogazioni - A.I.C. n. 046084024 (in base 10);

«25 microgrammi/250 microgrammi /dose predosata, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore in AL da 120 erogazioni - A.I.C. n. 046084036 (in base 10).

Forma farmaceutica: sospensione pressurizzata per inalazione.

La bomboletta ha al suo interno una sospensione omogenea.

Le bombolette sono inserite in erogatori in materiale plastico forniti di un boccaglio nebulizzatore e di un cappuccio protettivo antipolvere di colore lilla per la confezione avente A.I.C. n. 046084012, di colore porpora per la confezione avente A.I.C. n. 046084024 e di colore viola per la confezione avente A.I.C. n. 046084036.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione: principio attivo: ogni dose predosata (dalla valvola) contiene:

25 microgrammi di salmeterolo (come salmeterolo xinafoato) e 50 microgrammi di fluticasone propionato. Questo è equivalente a una dose rilasciata (dall'erogatore) di 23 microgrammi di salmeterolo e 46 microgrammi di fluticasone propionato;

25 microgrammi di salmeterolo (come salmeterolo xinafoato) e 125 microgrammi di fluticasone propionato. Questo è equivalente a una dose rilasciata (dall'erogatore) di 23 microgrammi di salmeterolo e 115 microgrammi di fluticasone propionato;

25 microgrammi di salmeterolo (come salmeterolo xinafoato) e 250 microgrammi di fluticasone propionato. Questo è equivalente a una dose rilasciata (dall'erogatore) di 23 microgrammi di salmeterolo e 230 microgrammi di fluticasone propionato.

Eccipienti: propellente: Norflurano (HFA134a).

Officine di produzione:

produttore dei principi attivi

Aarti Industries Limited

Unit IV- Plot No. E-50, M.I.D.C. Tal. Palghar,

District Palghar, 401 506 Tarapur,

Maharashtra India.

Produttore del prodotto finito

Produzione

Genetic S.p.a.

Contrada Canfora

84084 - Fisciano (SA) Italia.

Confezionamento primario e secondario

Genetic S.p.a.

Contrada Canfora

84084 - Fisciano (SA) Italia.

Controllo di qualità

Genetic S.p.a.

Contrada Canfora

84084 - Fisciano (SA) Italia.

Rilascio dei lotti

Genetic S.p.a.

Contrada Canfora

84084 - Fisciano (SA) Italia.

Indicazioni terapeutiche: Salmeterolo e Fluticasone Genetic è indicato nel trattamento regolare dell'asma quando l'uso di un prodotto di associazione (β -2-agonista a lunga durata d'azione e corticosteroide per via inalatoria) è appropriato:

pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con β -2-agonisti a breve durata d'azione usati «al bisogno».

o

pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con β -2-agonisti a lunga durata d'azione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «25 microgrammi/50 microgrammi/dose predosata, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore in AL da 120 erogazioni - A.I.C. n. 046084012 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 16,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 30,85.

Confezione: «25 microgrammi/125 microgrammi/dose predosata, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore in AL da 120 erogazioni - A.I.C. n. 046084024 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 18,84.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 35,33.

Confezione: «25 microgrammi/250 microgrammi/dose predosata, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore in AL da 120 erogazioni - A.I.C. n. 046084036 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 28,25.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 52,99.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Salmeterolo e Fluticasone Genetic» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Salmeterolo e Fluticasone Genetic» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06969

Rettifica della determina n. 1653/2017 del 27 settembre 2017 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Melfalan Tillomed».

Estratto determina n. 1507/2019 del 16 ottobre 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 1653/2017 del 27 settembre 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MELFALAN TILLOMED, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 2017.

Titolare A.I.C.: Tillomed Laboratories Ltd 3 Howard Road, Eaton Socon, St Neots - Cambridgeshire - PE19 8ET United Kingdom.

Nell'estratto del provvedimento laddove è scritto:

«Rilascio dei lotti: Emcure Pharma UK Limited - Basepoint Business Centre 110 Butterfield, Great Marlings - Luton LU2 8DL United Kingdom.

Solo per la Germania (rilascio lotti): Tillomed Pharma GmbH - Manhagener Allee 36, 22926, Ahrensburg, Germany»

leggasi

«Rilascio dei lotti:

Emcure Pharma UK Limited - Basepoint Business Centre 110 Butterfield, Great Marlings - Luton LU2 8DL United Kingdom;

Tillomed Pharma GmbH - Manhagener Allee 36, 22926, Ahrensburg, Germany».

Nella sezione «Produttore» del foglio illustrativo (FI) dov'è scritto:

«Rilascio dei lotti:

Emcure Pharma UK Limited - Basepoint Business, Centre 110 Butterfield, Great Marlings - Luton LU2 8DL United Kingdom»

leggasi

«Rilascio dei lotti:

Emcure Pharma UK Limited - Basepoint Business, Centre 110 Butterfield, Great Marlings - Luton LU2 8DL United Kingdom;

Tillomed Pharma GmbH, Manhagener Allee 36, 22926, Ahrensburg, Germany».

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A06971

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Mundoson Fluido» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 851/2019 del 17 ottobre 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

medicinale: «Mundoson fluido» (A.I.C. 040574);

Dosaggio/forma farmaceutica:

«1 mg/g emulsione cutanea»

(Tutte le confezioni autorizzate);

Titolare A.I.C.: Almirall Hermal GmbH con sede legale in Scholtzstrasse 3, 21465 Reinbek (Germania);

Codice procedura europea: SE/H/1084/001/R/001;

Codice pratica: FVRMC/2016/75;

con scadenza l'8 marzo 2017 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A06973

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Allergodil» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 852/2019 del 17 ottobre 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

medicinale: «Allergodil» (A.I.C. 028310);

Dosaggio/forma farmaceutica:

«1,5 mg/ml spray nasale, soluzione»

(tutte le confezioni autorizzate);

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Felice Casati, 20 - 20124 Milano - Italia - Codice fiscale/partita IVA 00846530152

Codice procedura europea: DE/H/5291/001/R/001;

Codice pratica: FVRMC/2017/203;

con scadenza l'8 agosto 2018 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A06974

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lamivudina Aurobindo», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 849/2019 del 17 ottobre 2019

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazione tipo IB - IA.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 25 giugno 2017 con conseguente modifica degli stampati. Sono autorizzate, altresì, le seguenti variazioni: NL/H/2268/001-002/IB/006 - tipo IB - C.I.2.a) Modifiche dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispettivi paragrafi del foglio illustrativo ai fini dell'adeguamento al medicinale di riferimento; NL/H/2268/001-002/IB/007 - tipo IB - C.I.2.a) Modifiche dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispettivi paragrafi del foglio illustrativo ai fini dell'adeguamento al medicinale di riferimento; NL/H/2268/001-002/IB/012 - tipo IB - C.I.2.a) Modifiche dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispettivi paragrafi del foglio illustrativo ai fini dell'adeguamento al medicinale di riferimento; NL/H/2268/001-002/IA/014 - tipo IA - C.I.z) Modifiche dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per implementare la raccomandazione del PRAC (EMA/PRAC/414645/2018), relativamente al medicinale LAMIVUDINA AUROBINDO (A.I.C. n. 042161):

dosaggio/forma farmaceutica:

«150 mg compresse rivestite con film» (tutte le confezioni autorizzate);

«300 mg compresse rivestite con film» (tutte le confezioni autorizzate);

titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102 - 21047 Saronno (VA), Italia - codice fiscale/partita I.V.A. 06058020964;

codice procedura europea:

NL/H/2268/001-002/R/001;

NL/H/2268/001-002/IB/006;

NL/H/2268/001-002/IB/007;

NL/H/2268/001-002/IB/012;

NL/H/2268/001-002/IA/014;

codice pratica:

FVRMC/2016/145;

C1B/2016/1553;

C1B/2016/2240;

C1B/2018/980;

C1A/2018/2463.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in

commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A06996

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Astepro», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 853/2019 del 17 ottobre 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ASTEPRO (A.I.C. n. 042362):

dosaggio/forma farmaceutica: «1,5 mg/ml spray nasale, soluzione» (tutte le confezioni autorizzate);

titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati n. 20 - 20124 Milano, Italia - codice fiscale/partita I.V.A. 00846530152;

codice procedura europea: DE/H/5292/001/R/001;

codice pratica: FVRMC/2017/202,

con scadenza l'8 agosto 2018 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A06997

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Dynexan», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 854/2019 del 17 ottobre 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DYNEXAN:

confezione: 042705018 - «20 mg/g gel gengivale/per mucosa orale» 1 tubo in AL da 10 g;

titolare A.I.C.: Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH con sede legale in Rheingaustrasse 87-93 - 65203 Wiesbaden, Germania;

codice procedura europea: DE/H/3859/001/R/001;

codice pratica: FVRMC/2018/106,

con scadenza il 13 marzo 2019 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A06998

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Neophyr», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 855/2019 del 17 ottobre 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale NEOPHYR:

confezioni:

041764010 - «225 ppm mol/mol gas medicinale compresso» 1 bombola AL da 10 l riempita a 150 bar;

041764022 - «450 ppm mol/mol gas medicinale compresso» 1 bombola AL da 10 l riempita a 150 bar;

041764034 - «1000 ppm mol/mol gas medicinale compresso» 1 bombola AL da 10 l riempita a 150 bar;

041764046 - «1000 ppm mol/mol gas medicinale compresso» 1 bombola AL da 2 l riempita a 150 bar;

titolare A.I.C.: SOL S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Borgazzi n. 27 - 20900 Monza, Italia - codice fiscale 04127270157;

codice procedura europea: UK/H/3968/001-003/R/001 (ora BE/H/0289/001-003);

codice pratica: FVRMC/2017/28,

con scadenza il 16 febbraio 2017 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana

e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A06999

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Brufecod», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 850/2019 del 17 ottobre 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale BRUFECOD:

confezione: 042269011 - «400 mg/30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVDC/PVC/PVDC;

titolare A.I.C.: Mylan Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, Italia - codice fiscale/partita I.V.A. 02789580590;

codice procedura europea: FI/H/0793/001/R/001;

codice pratica: FVRMC/2018/9,

con scadenza il 22 ottobre 2018 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

le modifiche devono essere apportate per l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A07000

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Briatico.

Il Comune di Briatico (VV), con deliberazione n. 12 del 30 agosto 2019, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2019, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona della sig.ra Rosa Marchese, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

19A06991

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-265) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI		
*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.